SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 28 GENNAIO 1971

(70ª seduta, in sede deliberante e redigente)

Presidenza del Presidente CASSIANI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE REDIGENTE

Seguito e rinvio della discussione congiunta:

« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » **(323)**;

« Norme relative all'esercizio del diritto di difesa dei non abbienti a mezzo di patrocinio statale » **(657)** (*D'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1057 e *passim*
BARDI, *relatore* . . . . . 1057 e *passim*
BISANTIS . . . . . 1074 e *passim*
COPPOLA . . . . . 1057 e *passim*
FENOALTEA . . . . . 1058 e *passim*
FILETTI . . . . . 1062 e *passim*
FINIZZI . . . . . 1058 e *passim*
MARIS . . . . . 1060 e *passim*
PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* . . . . . 1061 e *passim*
TROPEANO . . . . . 1058 e *passim*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio:

« Determinazione delle piante organiche dei magistrati addetti ai Tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali » **(1363)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 1052, 1056, 1057
BISANTIS 1053, 1054, 1055, 1056
FENOALTEA 1052
FOLLIERI, *relatore* 1054, 1056
MARIS 1054
PELLICANI, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 1054
TROPEANO 1052

La seduta ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Bardi, Cassiani, Cerami, Coppola, Corrao, Dal Falco, Fenoaltea, Filetti, Finizzi, Follieri, Maccarrone Pietro, Maris, Montini, Piccolo, Tedesco Giglia, Tropeano e Zuccalà.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Falcucci Franca, Leone, Lisi e Salari sono sostituiti, rispetti-

vamente, dai senatori Noè, Berlanda, Bisantis e Spasari.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Pellicani.

FOLLIERI, *segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione e rinvio del disegno di legge:

« Determinazione delle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali » (1363) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione delle piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FOLLIERI, *relatore.* Il disegno di legge al nostro esame è stato approvato dalla Camera dei deputati per soddisfare una esigenza di carattere veramente inderogabile. I tribunali per i minorenni hanno visto in questi ultimi anni crescere il loro lavoro, non solo per l'aumento dei crimini commessi, ma anche e soprattutto per le aumentate attribuzioni in materia di diritto familiare in particolare per quanto concerne l'adozione speciale. Questa situazione ha indotto il ministro Reale a presentare un disegno di legge col quale sono state rivedute le piante organiche dei magistrati addetti a questi tribunali, prevedendosi un aumento nei confronti di quelle determinate dal decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1966, n. 1885, che, come gli onorevoli senatori sanno, ha rappresentato, a suo tempo, una vera e propria falcidia per tanti tribunali piccoli e medi a favore dei tribunali delle grandi città. Al provvedimento sono allegate le tabelle *A*, *B* e *C* che dovrebbero soddisfare in pieno quelle che sono le aspettative della società, nei confronti di quei tribunali per minorenni dei distretti giudiziari indicati, sia per lo svolgimento dell'attività penale, sia, ripeto, per lo svolgimento delle attività in materia di diritto familiare, che oggi si trovano in grande sofferenza.

Io ritengo che il disegno di legge non richieda un'ampia relazione perchè si illustra da sè e concludo esprimendo il mio parere favorevole e l'auspicio di una sua rapida approvazione da parte della Commissione.

FENOALTEA. L'andamento catastrofico della applicazione della legge sulla adozione speciale è dovuto non soltanto alla scarsezza del personale giudiziario, ma anche, e forse soprattutto, al fatto che il personale addetto ai tribunali per i minorenni può essere chiamato ad altre mansioni; se non arriviamo a sancire l'esclusività del compito assegnato a detto personale, anche se lo aumentiamo, questo sarà sempre chiamato a disimpegnare tutte le altre possibili attività della Magistratura e il problema rimarrà insoluto.

TROPEANO. Signor Presidente, io sono d'accordo sulla necessità di pervenire rapidamente all'approvazione di questo disegno di legge; però per quanto più direttamente riguarda il distretto giudiziario dal quale dipendo, debbo subito muovere alcune osservazioni ricollegandomi, peraltro, ad un discorso già fatto in precedenza. In occasione del provvedimento per l'applicazione dei magistrati, avevo rilevato, infatti, che vi erano alcuni tribunali, e facevo particolarmente riferimento ai tribunali di Crotone e di Lamezia Terme, che già con l'organico loro assegnato non avevano la possibilità concreta di espletare le proprie funzioni. In via di esemplificazione, avevo fatto presente che in alcuni di questi tribunali si era dovuto ricorrere all'integrazione del collegio, molto spesso con vice pretori onorari, perchè non si aveva sempre la disponibilità del magistrato in pianta. I magistrati assegnati ai due tribunali, ai quali in partico-

lare mi riferisco, sono cinque e con questo provvedimento, al momento in cui si parla della determinazione della pianta organica dei tribunali per i minori, si toglie un magistrato al tribunale di Crotone. Le conseguenze sono facilmente prevedibili: basta, per esempio, tener conto che, in sede penale, uno di questi magistrati deve essere necessariamente il giudice istruttore; perciò se un altro dei magistrati manca per una serie di incombenze, il collegio non può essere più costituito: quindi non vi sarebbe più la possibilità di far funzionare collegialmente il tribunale.

Da qui, la necessità di passare sì all'approvazione della nuova pianta organica del tribunale per i minori, però senza determinare questa diminuzione dell'organico dei tribunali di Crotone e di Lamezia Terme.

La stessa cosa vale anche per il tribunale di Catanzaro. Infatti, anche al tribunale di Catanzaro si sottrae uno dei giudici, che già erano insufficienti dato che con un provvedimento di alcuni anni fa la pianta organica era stata diminuita di due membri e, cosa ancora più grave, si era sottratto alla procura della Repubblica di Catanzaro uno dei sostituti procuratori. Il procuratore capo di quel tribunale dice che quest'anno si sono avuti circa tre mila processi penali; sono in tutto quattro i magistrati destinati alla procura della Repubblica di Catanzaro, uno di questi è permanentemente impegnato in assise (ci sono tre o quattro circoli di assise), uno lo si vuole sottrarre, resterebbero in tutto due. Si aggiunga che quando arriverà il periodo estivo e si dovrà determinare l'avvicendarsi dei magistrati per il godimento delle ferie, non sarà materialmente possibile alla procura della Repubblica di Catanzaro distaccare un altro sostituto da destinare alla procura per i minori.

Se si considerano, poi, le nuove incombenze, fin da tutta una serie di adempimenti assegnati ai tribunali a seguito delle decisioni più recenti della Corte costituzionale, ci rendiamo conto che i piccoli tribunali di provincia, attraverso la mutilazione che si vuole operare per riempire la pianta organica del tribunale per i minori, verrebbero posti nelle condizioni di non poter funzionare.

Da questo punto di vista, mentre dichiaro di essere favorevole alla pianta organica del tribunale per i minori, così come è determinata nel disegno di legge al nostro esame (anche se sono convinto che insieme al procuratore della Repubblica bisognava destinare un sostituto alla procura, se si voleva veramente assicurare con continuità l'esplicazione delle sue funzioni), chiedo, comunque, che vengano mantenuti integri i ruoli organici sia del tribunale di Catanzaro che dei tribunali di Crotone e di Lamezia Terme.

B I S A N T I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, non credo che il problema del quale ci stiamo occupando sia di facile soluzione, così come prospettava il relatore. Il problema va inquadrato in una cornice molto più vasta. Noi andiamo a modificare sostanzialmente la legge del 1934, istitutiva del tribunale per i minorenni, ma la andiamo a modificare interessandoci di un aspetto che non voglio definire marginale, ma che in sostanza deve essere considerato insieme ad altri aspetti se vogliamo veramente trovare una soluzione definitiva.

Quando l'onorevole Zappa, che presiedè per lunghi anni la Commissione giustizia della Camera, si occupò del problema fece presente la situazione generale relativa ai locali e al personale ausiliario: perchè non basta incrementare l'organico dei magistrati. Vorrei dire che, forse, se i tribunali lavorassero a tempo pieno, nel senso comune della parola, potrebbero già fin d'ora funzionare magnificamente; e non vorrei che si istituissero dei tribunali con organici pletorici, i quali costituirebbero una sinecura per i magistrati addetti. Già in relazione ad una proposta di legge presentata alla Camera si era discusso, fra l'altro, se abbreviare o no il termine per la progressione nelle funzioni e si era persino proposto da parte di alcuni deputati di creare un posto privilegiato per questi magistrati. Ci siamo, dunque, occupati lungamente del problema, ma ora si vuol ricominciare a presentare proposte per stabilire, dopo una breve permanenza in Corte d'appello, l'avanzamento

in Cassazione, per avere, come purtroppo si sta verificando nei tribunali e comincia a verificarsi nelle Corti d'appello, una pletora di magistrati superiori. Tanto per riferirci al tribunale di Crotone, al quale faceva cenno il collega Tropeano, vi è da dire che vi sono già tre magistrati d'appello, per cui ridurre l'organico di un'unità significherebbe veramente non farlo più funzionare; infatti, se dovesse essere approvata la pianta organica così come è stata modificata, sottraendo il magistrato meno anziano, avremmo a Crotone un tribunale con tre magistrati d'appello e un solo magistrato di tribunale. Ma chiudo la parentesi, perchè non è questo l'argomento che volevo svolgere.

Io affermo che per far funzionare il tribunale per i minorenni, come per tutte le magistrature, è necessario creare le attrezzature indispensabili e impedire certi sviamenti che purtroppo si verificano. È necessario che vi sia un organico sufficiente soprattutto per lo svolgimento di quelle pratiche di adozione speciale per le quali si richiede un impegno giornaliero del funzionario di cancelleria che deve approntare il materiale sul quale il magistrato svolge il proprio lavoro. Nel 1968, mi pare, furono presentate diverse proposte di legge che riguardavano non soltanto la modifica degli organici e la questione del tempo pieno, ma anche il funzionamento dei tribunali per i minorenni, del quale noi oggi non ci occupiamo, limitandoci soltanto a determinare le nuove piante organiche dei magistrati addetti a tali tribunali. In particolare, la proposta di legge Mussa, Ivaldi e Vercelli stabiliva un organico minimo per i tribunali e per le sezioni delle corti di appello. Nulla è previsto invece nel presente disegno di legge — e lo stesso relatore non vi ha fatto cenno — per quanto si riferisce alle sezioni delle corti di appello per i minorenni. Ora, io non riesco a comprendere come si intenda affermare il principio del tempo pieno per i magistrati addetti ai tribunali per i minorenni (ed io condivido questo orientamento in quanto ritengo che effettivamente il magistrato che si dedica a questo lavoro deve avere particolari attitudini, deve avere acquisito speciali esperienze, deve avere una visione diversa da quella che può avere il magistrato che si occupa degli affari generali che concernono gli adulti) e non anche per i magistrati delle corti di appello, ferma rimanendo, dato che sono state superate e giustamente abrogate le disposizioni del 1934, l'attuale norma in base alla quale, se non sbaglio, è il Consiglio superiore della magistratura che all'inizio di ogni anno stabilisce quali sono i magistrati che vi debbono essere addetti.

È questo un interrogativo che pongo a me stesso, ma che pongo soprattutto all'onorevole rappresentante del Governo.

F O L L I E R I , *relatore*. Evidentemente ciò è stato fatto perchè le corti di appello non debbono svolgere tutto il lavoro che invece svolgono i tribunali, in particolare per quanto si riferisce alle questioni familiari.

B I S A N T I S . Le corti di appello hanno il compito però di controllare tutti i provvedimenti in caso di reclamo al magistrato superiore.

F O L L I E R I , *relatore*. Faccio presente all'onorevole collega che gli appelli saranno al massimo una decina: ho ritenuto peraltro di non doverlo precisare in considerazione soprattutto del fatto che la Commissione è costituita da persone che conoscono perfettamente queste cose.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dichiaro formalmente che le proposte di modificazione alle tabelle allegate al presente disegno di legge che sono state avanzate o che saranno avanzate nel corso del dibattito verranno attentamente vagliate dal Ministero. Pertanto, nell'impossibilità pratica di accogliere o respingere oggi queste proposte, proporrei di rinviare la discussione del provvedimento ad altra seduta.

M A R I S . Desidero brevemente fare due considerazioni affinchè il Governo, nel valutare le modifiche suggerite dai colleghi

che mi hanno preceduto, possa tenerle presenti.

In primo luogo debbo rilevare che giustamente il disegno di legge è stato ispirato dalla volontà di adeguare le strutture organiche dei tribunali per i minorenni alle funzioni vecchie e nuove ad essi attribuite: queste funzioni però non debbono essere viste staticamente nell'anno 1970, in relazione all'attività amministrativa e giurisdizionale svolta da detti tribunali in tale anno, ma debbono essere considerate anche da un punto di vista dinamico, per cui degli organici che possono anche essere adeguati oggi, in relazione al lavoro attuale, potrebbero essere assolutamente inadeguati domani, in relazione alle maggiori funzioni che i tribunali di cui trattasi dovranno svolgere.

Ora, in base a questa premessa di carattere generale sulla potenzialità che debbono avere i tribunali, mi sembra che l'organico del tribunale di Cagliari, al quale oggi sono addetti tre giudici e un presidente, non possa essere ridotto a due giudici e un presidente, così come previsto dal presente disegno di legge, ma debba quanto meno essere mantenuto inalterato. Lo stesso dicasi per altre situazioni analoghe.

La seconda considerazione che intendo fare trae origine dal fatto che a Milano, per esempio, il ruolo di procuratore presso il tribunale per i minorenni è tenuto da anni da un magistrato di tribunale. Credo che anche in questo caso la questione abbia una sua dimensione di carattere generale in quanto si può constatare che quasi ovunque il ruolo di pubblico ministero è assegnato ad un magistrato di corte di appello: procuratore della Repubblica infatti — se non erro — secondo il provvedimento in esame deve essere un magistrato di appello. In molti tribunali invece di fatto, da anni, a seguito di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura, tale posto è occupato da magistrati di tribunale che dovrebbero essere immediatamente rimossi, ove il provvedimento venisse approvato, e sostituiti da magistrati di appello. Non so, peraltro, per quante sedi questo valga. Segnalo pertanto al Governo, anche per una ragione di carattere pratico, l'opportunità — riservandomi di proporre un emendamento al riguardo — che con una norma transitoria sia consentito di mantenere nelle mansioni che sono state loro affidate dal Consiglio superiore della magistratura quei magistrati di tribunale che — ripeto — già di fatto esercitano da anni il ruolo di procuratore presso il tribunale per i minorenni, soprattutto al fine di non disperdere le esperienze concrete fatte da tali magistrati nelle mansioni specifiche svolte.

B I S A N T I S . Quando sono stato interrotto stavo per dire che non vedo per quale motivo il tribunale per i minorenni non debba disporre di un suo giudice istruttore e l'istruttoria debba essere ancora demandata unicamente al pubblico ministero. È vero che noi guardiamo la cosa in proiezione futura, ma appunto per questo io mi domando perchè quella tale sezione della corte di appello — il senatore Follieri si è ribellato alle mie osservazioni — deve avere, per esempio, tre magistrati togati e due laici mentre il tribunale ha solo due magistrati togati e due laici. Si potrebbe invece — modificando soltanto alcune cose — prevedere la stessa composizione.

La conclusione alla quale, peraltro, voglio arrivare è che, a mio parere, non è consentito modificare, riducendole, le piante organiche di due tribunali ordinari mettendoli in condizione di non poter assolutamente funzionare. A Catanzaro le carceri sono crollate, a Crotone non esistono, a Lamezia Terme e a Nicastro c'è un afflusso enorme di detenuti che preoccupa notevolmente la magistratura, i sequestri di persona si ripetono nel termine di un mese: vogliamo, stabilendo queste nuove piante organiche, addirittura non far più funzionare la giustizia?

Come vecchio componente della Commissione giustizia, nella quale insieme a voi ho sostenuto tante battaglie e ho vissuto tante vicende, voglio dirvi che non si può con un provvedimento di questo genere togliere un giudice da un posto per metterlo in un altro. Come e perchè si è arrivati a questo punto quando poi, onorevole Sottosegretario di Stato, rimane ferma, tra l'altro, la disposizione dell'articolo 1 della legge 4 gennaio

1963, n. 1, che demanda al Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio superiore della magistratura, il compito di modificare le piante organiche? Diciamo allora che vi si provvederà in un secondo momento attraverso il funzionamento di questo meccanismo, ma evitiamo in ogni modo di togliere dei magistrati là dove fra l'altro il lavoro è giornalmente aumentato.

P R E S I D E N T E . Le osservazioni riguardanti alcuni tribunali fatte dal senatore Tropeano e dal senatore Bisantis evidentemente assurgono a problema di ordine generale, dato che vi saranno certamente altri tribunali nelle stesse condizioni. Ed è in fondo questa la ragione per la quale lo onorevole rappresentante del Governo ha chiesto di rinviare la discussione del disegno di legge in esame.

B I S A N T I S . Ritengo inoltre che sia necessario un chiarimento. Il principio del tempo pieno è già stabilito (noi dobbiamo anzitutto ricordare quello che è stato già legiferato e poi controllare se viene osservato: attualmente, infatti, vige il sistema di non osservare mai le leggi forse anche negli ambienti giudiziari) nella legge 12 marzo 1968, n. 181: « Disposizioni per i magistrati addetti ai tribunali per i minorenni », nella quale è esplicitamente previsto che nei tribunail indicati nella tabella *a*) (cioè Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino) i magistrati sono impegnati a tempo pieno e che nei tribunali indicati nella tabella *b*) (cioè Bari, Bologna, Cagliari, Catanzaro, Genova, Catania, Lecce e Venezia, e nelle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali) alcune disposizioni che prevedono una certa situazione non si applicano nei soli confronti del presidente del tribunale e del procuratore della Repubblica. Esiste quindi una legge che stabilisce che il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica devono essere sempre ed esclusivamente addetti al tribunale per i minorenni. Oggi noi vogliamo andare oltre e diciamo che anche gli altri magistrati, secondo un nuovo organico, devono esclusivamente essere addetti a questi tribunali.

P R E S I D E N T E . Faccio notare al senatore Bisantis che il rappresentante del Governo, chiedendo il rinvio della discussione, ha perfettamente recepito queste sue osservazioni.

F O L L I E R I , *relatore*. Poichè il rappresentante del Governo dovrà riferire nelle sedi competenti, ritengo che sia opportuno che il relatore esprima il suo parere in ordine al rinvio della discussione. Il provvedimento — come è già stato rilevato — è oltremodo urgente perchè i tribunali per i minorenni non funzionano bene sia per quanto attiene alle loro attribuzioni in materia penale sia per quanto attiene alle nuove attribuzioni in materia di diritto familiare. Indubbiamente la modifica degli organici di alcuni tribunali operata dal Ministero di grazia e giustizia può incidere su determinate posizioni particolari e può essere di nocumento alla attività normale di alcuni di essi: a me sembra però che l'argomento non possa essere inserito nella tematica generale attinente all'organico dei magistrati e dei sostituti che attualmente occupano posti che andrebbero a consiglieri di corte di appello, che sono tutti nominati adesso in base alla legge Breganze.

Sono del parere, comunque, che l'altro ramo del Parlamento, sull'impostazione data dal Ministero di grazia e giustizia abbia condotto un esame molto sereno e approfondito: noi quindi non dobbiamo lasciarci indurre in altra direzione per la considerazione di fatti particolari che, indubbiamente, possono essere dolorosi ed incresciosi ma debbono cedere il campo di fronte a quello che è l'interesse generale, a quello che è l'interesse cioè della società di vedere funzionare al più presto ed in piena efficienza questi tribunali, soprattutto per ciò che attiene alle adozioni speciali: ci sono infatti tanti ragazzi abbandonati che si perdono in quanto non possono ancora trovare delle famiglie elettive che li accolga-

no e li facciano diventare dei buoni cittadini!

Prego pertanto l'onorevole Sottosegretario di Stato di rendersi interprete delle esigenze che sono affiorate nel corso di questo dibattito: in particolare una mi sembra degna di segnalazione, quella avanzata dal senatore Maris in ordine al fatto che in alcuni tribunali all'ufficio del pubblico ministero sono addetti dei sostituti che dovrebbero abbandonare l'incarico per far posto a magistrati che rivestano le qualifiche previste dal disegno di legge. Ritengo però che, con l'introduzione di una modifica — se è possibile — su questo punto, il resto del provvedimento potrebbe essere approvato con l'assicurazione da parte del Ministro che i tribunali ordinari che sono stati, per così dire, sacrificati nel loro organico saranno reintegrati.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare e non si muovono obiezioni in ordine alla richiesta avanzata dall'onorevole rappresentante del Governo, aderendo a tale richiesta rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

IN SEDE REDIGENTE

Seguito e rinvio della discussione congiunta dei disegni di legge:

« Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » (323);

« Norme relative all'esercizio del diritto di difesa dei non abbienti a mezzo di patrocinio statale » (657), d'iniziativa dei senatori Tropeano ed altri

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Istituzione del patrocinio statale per i non abbienti » e: « Norme relative all'esercizio del diritto di difesa dei non abbienti a mezzo di patrocinio statale », d'iniziativa dei senatori Tropeano, Maris, Terracini, Perna, Lugnano, Petrone, Giglia Tedesco, Pietro Maccarrone, Venanzi e Gianquinto.

Il disegno di legge in esame purtroppo ha avuto — come gli onorevoli colleghi ricordano — un *iter* assai tormentato anche dopo che nella seduta del 14 gennaio 1970 è stata nominata una apposita Sottocommissione che ha svolto un lungo ed approfondito lavoro. Mi auguro quindi che si possa procedere rapidamente, pur se con la necessaria ponderazione, alla discussione degli articoli non ancora esaminati.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 17.

Art. 17.

La Commissione, prima di provvedere sulla domanda, ne dà avviso alla parte avversa, la quale nel termine assegnatole può comparire per contestare sia la dedotta non abbienza, sia il merito della causa, o può esporre le sue ragioni per iscritto.

Se la parte avversa compare, la Commissione può esperire tentativo di conciliazione.

Qualora sia impugnato l'atto o il provvedimento di una pubblica amministrazione, il presidente della Commissione, ne dà, occorrendo, avviso all'amministrazione stessa, affinchè, entro un termine prefissato, possa presentare le contestazioni opportune.

B A R D I , *relatore*. In Sottocommissione è affiorato l'orientamento che in effetti sarebbe opportuno sopprimere questo obbligo di comunicazione da parte della Commissione, e quindi questa facoltà della parte avversa di chiedere che la domanda non sia accolta, per alleggerire la procedura e non appesantirla con questa ulteriore incombenza. Abbiamo pensato, insomma, di lasciare alla Commissione ampia facoltà di accertare se esistono tutte le condizioni volute dalla legge per l'ammissione al patrocinio statale.

C O P P O L A . Se il parere della nostra Sottocommissione, che proporrebbe sostanzialmente la soppressione dell'articolo 17

con tutte le implicazioni previste, non è vincolante — cioè se non vi sono accordi precisi ai quali io resto sempre fermamente ligio — vorrei dire che si può tentare di snellire le procedure, senza ricorrere alla soppressione integrale dell'articolo stesso. Una comunicazione alla parte avversa sul ricorso per l'ammissione al patrocino statale ed una possibilità quanto meno di consentire l'invio di memorie per avere completezza di giudizio, secondo me, debbono essere consentite. Poichè il giudizio della Commissione riguarda non solo la non abbienza — e qui vi è il fatto obiettivo della presentazione di una certificazione precisa — ma riguarda anche il merito della causa, è bene che una contestazione del merito sia consentita all'altra parte.

B A R D I , *relatore*. Desidero precisare che la Sottocommissione si è riunita più di una volta, ha esaminato i vari articoli e, pur esprimendo i propri pareri, lascia libera la decisione da parte della Commissione. Per tornare al punto in discussione, si tratterebbe di chiedere alla parte che potenzialmente sarà avversaria nel giudizio se la domanda che l'attore intende proporre sia fondata o meno; è chiaro che da quella parte non può che venire un giudizio negativo.

F E N O A L T E A . Sono mesi e mesi, vorrei dire anni, che abbiamo discusso e stabilito che non si può costringere il non abbiente a fare una causa per ottenere l'ammissione al patrocinio statale. Abbiamo codificato che basta la non manifesta infondatezza. Se accettiamo che la parte convenuta possa anche solo contestare il merito della causa, torniamo al punto di partenza. Questo articolo è accettabile soltanto nei limiti in cui autorizza la parte avversa a muovere eccezioni sulla non abbienza e basta.

T R O P E A N O . Signor Presidente, a me pare strano che si riproponga qui la questione: infatti, in una delle ultime sedute, se non nell'ultima, questo punto era già stato oggetto di esame da parte della Commissione che non aveva fatto altro che ribadire concetti che avevamo espresso nel corso della discussione portata avanti in questi ultimi tempi. Prima di tutto, come diceva il collega Fenoaltea, noi abbiamo esplicitamente affermato che non vogliamo assolutamente una delibazione preventiva del giudizio che deve essere sottoposto al magistrato; in secondo luogo, proprio nell'ultima seduta, abbiamo rilevato che questa Commissione deve avere funzioni esclusivamente di carattere amministrativo, per cui l'istanza del non abbiente deve essere una istanza intesa ad ottenere una specie di concessione, una autorizzazione di carattere personale. Peraltro, avevamo fatto riferimento ad una sentenza della Corte costituzionale che ribadiva in modo preciso il carattere puramente e semplicemente amministrativo di questa Commissione con la esclusione in senso assoluto di ogni giurisdizionalizzazione della Commissione stessa. Ora, non vi è dubbio che la comunicazione alla controparte e la facoltà di interferire sul provvedimento che deve emettere la Commissione per l'autorizzazione ad esercitare il patrocinio statale sono un modo di giurisdizionalizzare l'attività della Commissione stessa; a questo punto, infatti, se vi è soltanto la presentazione di memorie della controparte, è chiaro che la Commissione decide alla stregua di un contraddittorio che comunque è venuto ad instaurarsi in quella sede.

Ora, mi pare che tutti questi motivi, che avevamo già ampiamente discusso nel corso delle precedenti sedute, valgano ancora oggi per pervenire, a mio giudizio, alla proposta di soppressione dell'articolo 17.

F I N I Z Z I . Non condivido le conclusioni del senatore Tropeano nel senso che, qualora si debba dare una comunicazione all'altra parte, necessariamente ciò comporti il passaggio da una fase amministrativa ad una fase giurisdizionale, perchè la caratteristica di fase amministrativa, a mio parere, può rimanere immutata quando a questa comunicazione venga data una significazione, esplicita se si vuole, di contenuto amministrativo. Non è vero, infat-

ti, che si deve stabilire necessariamente un contraddittorio a carattere giurisdizonale solo perchè una autorità amministrativa chiede al singolo informazioni sempre e soltanto sotto il profilo dell'abbienza (sono pienamente d'accordo con il senatore Fenoaltea che debba escludersi la possibilità di eccepire l'altro requisito). Non c'è assolutamente nessuna disposizione, nessuna norma giuridica, nessun sistema che faccia sì che dal campo amministrativo — ripeto — si passi al campo giurisdizionale solo perchè una autorità amministrativa chiede o comunica con un'altra persona per avere delle notizie che le possono servire a suo insindacabile giudizio, e quindi senza nessun carattere vincolativo. Ecco perciò che la natura amministrativa e non girisdizionale dell'attività della Commissione rimane immutata. Ora — sì, è un liberale che parla, ma un liberale che persegue princìpi di giustizia: è semmai qualcun altro che tende necessariamente a forme populistiche che però non toccano la sostanza del diritto — è da tutti riconosciuto che in Italia gli evasori fiscali costituiscono ormai la regola e non più l'eccezione: non vedo pertanto che cosa vi sia di abnorme nel permettere all'altra parte, sia pure con la massima limitatezza, di fornire delle notizie, se richieste (metterei proprio il condizionale) da parte di queste Commissioni, allo scopo di permettere loro di avere elementi di accertamento dell'effettivo stato di abbienza o di non abbienza del soggetto interessato il quale, peraltro, viene posto in una situazione di privilegio nei confronti della parte medesima. È vero che questo privilegio costituisce una esigenza sociale — ed io accetto questo principio — ma che poi questa esigenza addirittura si trasformi in una prevaricazione, nel senso che una persona che dispone di larghissimi mezzi solo perchè questi larghissimi mezzi non trovano una rilevazione documentale presso gli uffici delle imposte debba gravare su di un'altra che è largamente sprovveduta di mezzi e permettersi di fare la causa a spese dello Stato o a spese dell'altra parte, non mi sembra che sia un principio di giustizia da assecondare.

Quindi io condivido pienamente la preoccupazione esposta dal senatore Coppola, naturalmente interpretata in questi limiti.

T R O P E A N O . Desidero rilevare che noi non teniamo conto del fatto che, avendo ancorato uno dei requisiti alla non soggezione al pagamento dell'imposta complementare, abbiamo creato i presupposti per un accertamento presuntivo della non abbienza per gli interessati. E ciò perchè, dal momento in cui dalla certificazione che viene esibita alla Commissione risulta il non assoggettamento al pagamento dell'imposta complementare, non possono le notizie che pervengono da qualsiasi altra fonte modificare il giudizio della Commissione stessa. Infatti o riteniamo che questo principio (quello cioè di ancorare uno dei requisiti al non assoggettamento dell'interessato al pagamento dell'imposta complementare) sia valido o riteniamo che non sia valido!

C O P P O L A . È sempre una presunzione *juris et de jure.*

T R O P E A N O . No: ed ecco perchè vogliamo che l'accertamento venga fatto dalla Commissione. Diversamente la Commissione avrebbe potuto anche non esistere.

C O P P O L A . Giusto: ma la Commissione si ferma alla certificazione documentale.

T R O P E A N O . È evidente e non può fare diversamente perchè o il documento è falso, e allora le vie per agire sono diverse, o non è falso ed allora non si può contestare la sua validità e la sua efficacia ai fini dell'accoglimento della domanda presentata dall'interessato. Mi pare che questi siano gli elementi essenziali: altrimenti lentamente snaturiamo tutto il contenuto del provvedimento.

F E N O A L T E A . Vorrei pregare l'onorevole Presidente di mettere in discussione con l'articolo 17 anche l'articolo 18 in un unico contesto.

P R E S I D E N T E . Aderendo alla richiesta del senatore Fenoaltea do lettura dell'articolo 18:

Art. 18.

In qualunque stato della causa o del procedimento l'Intendenza di finanza, qualora ritenga inesistente lo stato di non abbienza o mutata la condizione economica della persona ammessa al beneficio, può con ricorso motivato e notificato alla parte interessata, chiedere alla Commissione o al magistrato che emanò il decreto di ammissione la revoca di questa.

La Commissione o il magistrato competente provvedono con decreto motivato.

Ai fini di cui ai commi precedenti il cancelliere del Tribunale comunica mensilmente all'Intendenza di finanza un elenco nominativo delle persone ammesse, corredato della prodotta documentazione sulla non abbienza.

M A R I S . Vorrei fare una considerazione di carattere generale. Credo che non siano ignote ai colleghi alcune situazioni che si verificano nell'amministrazione del nostro Paese in senso lato, ivi comprendendo anche l'amministrazione della giustizia: vi sono cioè a volte delle operazioni di intrinseca giustizia (la restituzione di una somma pagata in più su un bollo di circolazione o l'azione per pervenire ad ottenere il pagamento di una sanzione per la circolazione stradale) che costano allo Stato molto di più di quanto non gli rendano. Io non vorrei pertanto che, per evitare che qualcuno possa essere ammesso al patrocinio a carico dello Stato pur non avendone titolo e diritto, si mettesse in moto una procedura di accertamento nei confronti di tutti coloro che propongono la domanda che costa allo Stato enormemente di più.

F I N I Z Z I . Non costa niente.

M A R I S . Non dimentichiamo che siamo in sede giurisdizionale e che, quindi, le comunicazioni della cancelleria, anche se sono soltanto comunicazioni, passano attraverso gli ufficiali giudiziari.

F I N I Z Z I . No, si tratta di atti amministrativi: la decisione è un atto amministrativo.

M A R I S . Ma la natura amministrativa della decisione, trattandosi di una disciplina giurisdizionale, non prescinde dall'uso degli strumenti tipici della giurisdizione: si deve cioè notificare attraverso gli ufficiali giudiziari, si deve avere una udienza e in quella udienza deve essere presente la Commissione. È evidente che la cosa diventa macchinosa e costosissima.

F I N I Z Z I . Sono necessari dieci giorni di tempo per fornire le notizie e niente altro.

M A R I S . Il senatore Finizzi, se mi è permesso dirlo, è fuori dal mondo. D'altra parte non può non guidarci nella scelta concreta delle norme che andiamo a stabilire l'esperienza, la fenomenologia del gratuito patrocinio.

Non so se voi abbiate mai assistito ad una udienza per il gratuito patrocinio, ma è certo che chi vi ha assistito, soprattutto se più volte, non può non essere uscito con il convincimento fermo, irrevocabile e immutabile della assoluta, intrinseca inutilità di quella udienza, nella quale sono presenti gli avvocati dell'una e dell'altra parte, l'una e l'altra parte, il pubblico ministero, ognuno espone le sue ragioni ma tutto resta immutato. Meglio sarebbe stato se il provvedimento fosse stato adottato prima: non ci sarebbe stata l'udienza, non ci sarebbero state notificazioni, non ci sarebbe stato il costo, nè tutto quello che è connesso ad una procedura di questo genere.

Non gonfiamo dunque dei palloni, non friggiamo, per così dire, l'aria, ma cerchiamo di essere con i piedi sulla terra! Una norma come quella contenuta nell'articolo 17 non servirebbe assolutamente a nulla o, forse, tutt'al più, nell'arco di dieci anni di esperienza, con un costo enormemente sproporzionato, potrebbe servire ad

accertare un solo caso di evasione ed impedire così che un immeritevole ottenga l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per ragioni pratiche, vorrei dire, oltre che per le ragioni teoriche espresse.

P R E S I D E N T E . Vorrei ricordare ai colleghi che nella discussione dobbiamo tener conto contemporaneamente dell'articolo 18, di cui ho già dato lettura.

C O P P O L A . Cioè si intende dire che anche questo articolo praticamente dovrebbe essere soppresso.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Io sarei d'accordo per la soppressione dell'uno e dell'altro articolo.

C O P P O L A . Allora io mi dichiaro contrario alla soppressione dell'articolo 17, e in via emendativa propongo che l'accertamento possa concernere soltanto la non abbienza, anche per una motivazione di ordine pratico cui sovente si è fatto riferimento. Voi sapete meglio di me che questo disegno di legge non rientra in un ordinamento perfetto, gli accertamenti di ordine fiscale, voi mi insegnate, sono in ritardo notevole rispetto alla situazione reale: perciò, ad esempio, se uno di noi per una ragione qualunque deve esibire certificazioni degli uffici fiscali, riferentisi alla propria situazione tributaria, fa sempre riferimento ad esercizi finanziari molto ma molto precedenti. L'amministrazione dello Stato mi pare abbia dei termini, per le rettifiche, di tre anni, e quindi anche per le borse di studio, eccetera, si fa sempre riferimento alle ultime dichiarazioni presentate e concordate. Per esempio noi notai siamo fermi ai concordati del 1968 e non riusciamo ad andare avanti, malgrado le pressioni che facciamo: quindi praticamente una mia situazione fiscale si riferisce a quell'esercizio e non ha l'immediatezza di quella del 1971. È per questo, dunque, che io volevo ammettere la possibilità di una comunicazione alla parte avversa, come dice la legge, per la eventuale possibilità di contestazione, soltanto in relazione all'accertamento della non abbienza, con la esibizione e presentazione di semplici memorie scritte di cui la Commissione farà l'uso che crede.

F I N I Z Z I . Farei a mia volta una proposta. Io direi di stabilire che l'articolo 17 non possa trovare applicazione nel caso in cui il richiedente, con dichiarazione giurata, con il vincolo del giuramento e quindi con le responsabilità conseguenziali, dichiari che il suo stato di abbienza è esattamente corrispondente a quello della certificazione occorrente. In questa ipotesi, la falsa dichiarazione comporterebbe una denuncia per falso che rappresenterebbe una remora, un mezzo per impedire che ci si avvalga di certificazioni, come ha detto il collega Coppola, non rispondenti alla realtà. Se qualcuno si avvale di un certificato qualunque, fatto in base ad accertamenti « fasulli » (e sappiamo che purtroppo lo sono, di regola) noi non dobbiamo lasciarlo completamente indenne. Il giuramento è di largo uso nella pratica legale, quindi faccio riferimento ad una procedura largamente professata che non ha mai suscitato nè scalpore nè risentimento. In questo modo troviamo una soluzione che è da uomini di legge, da uomini della giustizia.

B A R D I , *relatore.* Mi pare che sia affiorata da ogni parte la esigenza che, comunque, alla parte avversa non sia concessa la facoltà di contestare il merito della causa: quindi sarebbe rimasta in discussione soltanto la possibilità di contestare la dedotta non abbienza. Ora vorrei rilevare che tutte le obiezioni che sono state opposte alla soppressione di questi due articoli muovono dalla premessa che il sistema fiscale italiano sia un sistema che fa acqua, e in un certo senso anche da una sfiducia che ha lo Stato verso il cittadino contribuente; ma noi non possiamo fare una legge sul presupposto che le certificazioni che vengono esibite circa la consistenza dell'imposta complementare siano false, anche perchè abbiamo fiducia che nel più breve tempo possibile la riforma tribu-

taria possa trovare applicazione nel nostro Paese.

Noi abbiamo approvato un articolo secondo il quale abbiamo ancorato la condizione della non abbienza a una certificazione che deve essere esibita e, nello stesso tempo, mettiamo in dubbio la validità della stessa certificazione e ricorriamo ad altri possibili accertamenti per contestare addirittura la sostanza di questa certificazione esibita? Non si vuol certo negare che la Commissione, o che il giudice della causa, che vengano a conoscenza di una mutata situazione economica del non abbiente, possano prendere una decisione di revoca del provvedimento dato che, a mio modesto parere, questo provvedimento è sempre revocabile qualora intervengano nuovi fatti preesistenti di cui si viene a conoscenza in seguito. E allora non esistono più preoccupazioni, e noi con queste disposizioni non faremmo altro che appesantire quella che dovrebbe essere invece una procedura di ammissione molto semplice.

C O P P O L A . Poichè nella discussione abbiamo considerato insieme gli articoli 17 e 18 e mi pare, da un'anticipazione fatta dal relatore, che si voglia proporre anche la soppressione dell'articolo 18, su questo presupposto mi permetto di presentare il seguente emendamento al primo comma dell'articolo 17: « La Commissione, prima di provvedere sulla domanda, ne dà avviso alla parte avversa, la quale nel termine assegnato può presentare memorie scritte per contestare la dedotta non abbienza ».

F E N O A L T E A . Mi pare che a monte dell'emendamento presentato dal senatore Coppola vi sia una proposta del senatore Finizzi che a me sembra più semplice. Non si tratta di presupporre la disonestà di nessuno; soltanto è che le dichiarazioni fiscali, come ci ha illustrato il collega Coppola, non sono mai aggiornate, per ragioni tecniche. Ora, poichè legislativamente vi sono molti casi in cui si richiedono dichiarazione — per esempio il caso della vedova del funzionario pubblico che riscuote la pensione di riversibilità dichiara ogni mese di essere tutt'ora vedova e incorre nelle sanzioni relative ove dichiari il falso — non vedo nessuna difficoltà a prescrivere che il richiedente confermi che le sue condizioni attuali, cioè le sue condizioni al momento della domanda, corrispondono a quelle risultanti dalla certificazione.

C O P P O L A . Bisognerebbe riformulare il testo dell'emendamento.

M A R I S . In questo modo avremo tanti processi per falso giuramento quanti sono i processi! Un conto è collocare il giuramento nella giusta sede dell'accertamento fiscale, perchè il cittadino quando fa la sua denuncia è tenuto a giurare che quanto dice è il vero, e un conto è introdurre l'accertamento fiscale in questa sede. Significherebbe collocarlo fuori luogo.

F I L E T T I . Nel determinare lo stato di non abbienza si è fatto riferimento ad una presunzione, cioè abbiamo detto: si presume non abbiente chi non è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare. Ora può emergere un altro fatto da cui risulti uno stato di abbienza anche per chi non è iscritto nei ruoli dell'imposta complementare. Quindi, l'invito all'altra parte di dedurre in ordine allo stato di abbienza mi sembra opportuno, perchè l'altra parte può far presente che non sussiste lo stato di non abbienza. Pertanto ritengo che il testo dell'articolo 17 debba essere modificato in questo modo: « La Commissione, prima di provvedere sulla domanda, ne dà avviso alla parte avversa la quale, nel termine assegnatole, può contestare con memoria la dedotta non abbienza ».

T R O P E A N O . Attraverso l'inserimento di questo emendamento rischiamo di rendere incostituzionale la norma. Poichè c'è la nota sentenza della Corte costituzionale che ha escluso ogni possibilità di giurisdizionalizzazione dei compiti di questa Commissione non possiamo non tenerne conto. Quando prevediamo la possibilità di intervento della controparte, sia pure con memorie, non facciamo altro, da-

to che la Commissione deve tener conto di queste memorie, che instaurare un contraddittorio e giurisdizionalizzare così l'attività della Commissione. L'emendamento proposto dal senatore Finizzi porta alla incostituzionalità della norma. Perchè incorrere in questo pericolo?

F I N I Z Z I . Questo emendamento che io propongo supera le preoccupazioni del senatore Tropeano: « La Commissione, prima di provvedere sulla domanda, ne dà avviso alla parte avversa la quale, nel termine assegnatole, può comunicare notizia sullo stato di abbienza o meno del richiedente, a meno che quest'ultimo non produca dichiarazione giurata di rispondenza alle certificazioni proposte ».

Quindi, si può conservare addirittura la unilateralità, che tanto preoccupa il senatore Tropeano, perchè non si integri una fase giurisdizionale dell'attività della Commissione in questa maniera che è la più semplice, chiarendosi che l'altra parte dà solo notizia sullo stato di abbienza. Quindi non si afferma che vi è una contestazione, cosa che giustamente preoccupa il senatore Tropeano, ma si dà semplicemente notizia. Inoltre, la natura strettamente amministrativa, assolutamente non giurisdizionale dell'attività della Commissione, è pienamente rispettata, nel testo dell'emendamento.

F I L E T T I . Io penso che basti solo la prima parte dell'emendamento Finizzi, là dove si fa riferimento alla comunicazione di notizie ad opera della controparte circa lo stato di non abbienza. Il richiamo al giuramento non avrebbe alcun fondamento. Si giurerebbe che cosa? Che il certificato rilasciato dall'ufficio delle imposte è autentico, cioè a dire è conforme ad uno stato di fatto accertato dall'Ufficio delle imposte. Qui, invece, noi abbiamo bisogno di acquisire elementi che servano eventualmente a porre in non cale quella che è la presunzione di non abbienza. Pertanto credo che basti dire che l'altra parte comunica alla Commissione che deve decidere se ha altri elementi per provare che non sussiste lo stato di non abbienza. Eviteremmo in questo modo la parola « contestazione », cioè a dire uno stato di controversia e una decisione che potrebbe avere natura o forma giurisdizionale, e acquisiremmo soltanto elementi che provengono da una delle parti interessate nel futuro giudizio.

F I N I Z Z I . Poichè il collega ha travisato il mio pensiero, tengo a precisare che per rispondenza intendo la conferma che i redditi desunti dalla certificazione sono soltanto quelli di cui dispone effettivamente l'interessato. Quindi non è che si tratta di stabilire se la certificazione è sbagliata o meno rispetto alle risultanze tributarie, in quanto io posso denunciare al fisco il mio reddito: se giuro e affermo che oltre quanto risulta dalla certificazione non ho altri redditi non denunciati, aggiungo ben altro!

Perchè la mia non sembri una novità dovuta ad improvvisazione, mi permetto dire che nel nostro sistema giuridico amministrativo questa dichiarazione costituisce la regola: quando muore un pensionato e si vuole sapere chi sono i figli che possono avere diritto alla pensione reversibile, si fa luogo ad una dichiarazione giurata di questo tipo.

T R O P E A N O . Faccio questa considerazione per riportarmi alle argomentazioni che sono state qui esposte: il cittadino che formula la propria denuncia dei redditi non rispondente a verità può essere già oggi, con le disposizioni vigenti, assoggettato a procedimenti penali per infedele denuncia.

C O P P O L A . Non è esatto.

T R O P E A N O . Ma se abbiamo decine di procedimenti penali a seguito di accertamenti fatti d'ufficio dalle autorità competenti!

Ne abbiamo decine, da un paio di anni a questa parte stanno piovendo queste denuncie per infedele dichiarazione dei redditi: credo che tutti ci rendiamo conto di questo. Sarebbe quindi possibile perseguire que-

sto cittadino per infedele denuncia: nel caso di condanna penale, certamente verrebbe ad essere modificato anche il giudizio dell'accertatore delle imposte, il quale aveva determinato in x il suo imponibile. In questo caso noi ci troveremmo di fronte ad una ipotesi di fatti sopravvenuti che hanno modificato la situazione quale oggettivamente si presentava al momento della proposizione dell'istanza da parte dell'aspirante a fruire del patrocinio statale: il voler ricorrere ad una dichiarazione del genere di quella prospettata dal senatore Finizzi mi pare del tutto inutile. L'onorevole collega sostiene che nel nostro sistema amministrativo è contenuta già una serie di norme che prevedono analoghe dichiarazioni: ma al riguardo bisogna considerare che lo spirito che ci porterebbe a far rilasciare una dichiarazione di questo tipo avrebbe un senso del tutto contrapposto al senso che hanno avuto le disposizioni che finora sono state emanate. In altri termini, alla vedova o agli eredi viene richiesto il rilascio della dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio unicamente per sveltire la procedura: in questo caso invece ci troviamo di fronte ad una certificazione pubblica, rilasciata dall'Intendenza di finanza, dall'Ufficio delle imposte, dalla quale si desume lo stato di abbienza qual è, qual è risultato da tutti gli accertamenti posti in atto dai poteri dello Stato fino a quel momento. Ebbene, che necessità c'è di una dichiarazione diversa da questa? D'altra parte qualsiasi cittadino sarebbe indotto a confermare la dichiarazione che ha fatto nella denuncia dei redditi, perchè da questa è sopravvenuto l'accertamento attraverso il quale si è determinata la possibilità del rilascio di quel certificato che gli consente di essere riconosciuto come non abbiente.

Questa dichiarazione, inoltre, a mio avviso, è già compresa nell'istanza in quanto il cittadino che presenta l'istanza per essere amemsso al patrocinio statale e dichiara di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 8, implicitamente già fa la dichiarazione di non godere di altro reddito diverso da quallo denunciato: ed allora — ripeto — che necessità c'è di ricorrere ad una dichiarazione suppletiva che dovrebbe poi valere ai fini dell'ammissione all'esercizio del patrocinio statale? A me pare che, introducendo emendamenti di questo genere, noi rischiamo di complicare ulteriormente la procedura e di aprire un varco che, forse, per porre argine a pochi casi di carattere eccezionale che si potrebbero verificare, impedirebbe poi l'effettivo esercizio di questo diritto a migliaia di cittadini.

F I N I Z Z I . Il senatore Tropeano, anche questa volta, non ha colto il mio pensiero, Desidero, peraltro, rilevare che sono già previste delle disposizioni del genere per un caso analogo a questo: quando, infatti, una persona intende godere delle agevolazioni fiscali in tema di formazione della piccola proprietà contadina, si richiede che essa oltre al certificato delle imposte attestante il suo stato di possidenza faccia al riguardo una dichiarazione giurata o una dichiarazione in atto pubblico, appunto perchè, in caso di inesatta dichiarazione, possa incorrere nelle sanzioni stabilite dalla legge.

M A R I S . Giunti a questo punto io propongo di sopprimere l'articolo 17 per quelle ragioni di snellezza alle quali ho fatto prima riferimento e di approvare l'articolo 18 nel testo originario per le ragioni di giustizia che sono state fatte qui presenti.

F E N O A L T E A . Allora tutto è risolto. La mia mozione d'ordine aveva appunto lo scopo di arrivare a questo.

B A R D I , *relatore.* Sono d'accordo con il senatore Maris sull'opportunità di sopprimere l'articolo 17.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Anche io sono favorevole alla soppressione dell'articolo 17.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo

emendamento soppressivo dell'intero articolo 17 proposto dal senatore Maris.

(*È approvato*).

Metto quindi ai voti l'articolo 18 del quale è già stata data lettura.

(*È approvato*).

Art. 19.

Contro i provvedimenti di ammissione, di diniego o di revoca, pronunciati dalla Commissione presso il Tribunale o dal magistrato competente, ciascuno degli interessati può ricorrere alla Commissione istituita presso la Corte d'appello.

Il ricorso ha effetto sospensivo; tuttavia il ricorrente, in pendenza, può promuovere, per mezzo di difensore all'uopo designato, gli atti urgenti la cui omissione possa recargli grave pregiudizio.

B A R D I , *relatore*. L'articolo 19 prevede la facoltà per gli interessati di ricorrere alla Commissione istituita presso la corte di appello contro i provvedimenti di ammissione, di diniego e di revoca. Una successiva innovazione proposta dal Governo prevedeva invece che questa facoltà potesse essere esperita dinanzi allo stesso giudice, dando vita, così, ad un tipo di tutela giurisdizionale; prevedeva inoltre la facoltà di ricorrere per Cassazione contro il provvedimento di quest'ultimo. In sede di Sottocommissione peraltro è stato accantonato l'esame di questo articolo: oggi invece io ritengo di poterne proporre la soppressione in considerazione soprattutto del fatto che, in caso di modificazione della situazione economica del non abbiente in prosieguo di causa, esiste la possibilità di revoca dell'ammissione prevista dall'articolo 18.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti lo emendamento soppressivo dell'intero articolo 19 proposto dal senatore Bardi.

(*È approvato*).

Giunti a questo punto, poichè alcuni colleghi sono impegnati in altre riunioni, proporrei di sospendere la discussione sul presente disegno di legge e di riprenderla oggi pomeriggio alle ore 17.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

La seduta, sospesa alle ore 12,35, riprende alle ore 17,10.

P R E S I D E N T E . Siamo giunti all'articolo 20. Ne do lettura:

Art. 20.

Le Commissioni di cui all'articolo 5 si riuniscono periodicamente nei giorni fissati rispettivamente dal Primo Presidente della Corte di cassazione, e dal Presidente della Corte d'appello o della sezione distaccata e, in caso di urgenza, su invito dei loro Presidenti.

Le Commissioni di cui agli articoli 6 e 7, si riuniscono periodicamente, nei giorni fissati rispettivamente dal Presidente del Consiglio di Stato, dal Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dal Presidente della Corte dei conti, con decreto da emanarsi al principio di ogni anno e, in caso di urgenza, su invito del loro Presidente.

Il Presidente, per ogni affare, designa il relatore.

Il relatore provvede alla istruzione della domanda, e quindi riferisce alla Commissione, che decide, a maggioranza di voti, con deliberazione motivata e sottoscritta dal Presidente e dal relatore.

Tale articolo, dopo alcuni emendamenti proposti dallo stesso Governo, suonerebbe ora così:

« Le Commissioni di cui all'articolo 5 si riuniscono su invito del Presidente, che per ogni affare designa il relatore.

Il relatore provvede alla istruzione della domanda e quindi riferisce alla Commissione, che decide a maggioranza di voti con deliberazione motivata e sottoscritta dal Presidente e dal relatore ».

B A R D I , *relatore.* Penso che l'articolo possa essere approvato in tale formulazione, salvo sostituire le parole « Le Commissioni » con le altre « La Commissione » e le parole « si riuniscono » con le altre « si riunisce ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 20 nel testo sostitutivo proposto dal Governo, con le modifiche suggerite dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 21.

Nei casi d'urgenza il Presidente della Commissione può concedere in via provvisoria l'ammissione anche con dispensa della esibizione della documentazione sulla non abbienza, che però l'interessato deve produrre prima che la Commissione si riunisca per la ratifica di cui all'articolo seguente.

Analogamente possono provvedere il pretore e il conciliatore, dopo aver sentite le parti, nelle controversie di rispettiva competenza.

B A R D I , *relatore.* Proporrei un emendamento tendente alla soppressione dell'intero articolo, poichè non mi sembra il caso di prevedere questa forma di estrema urgenza.

La stessa proposta formulo, per ragioni di coordinamento, nei confronti dell'articolo 22.

T R O P E A N O . Noi avevamo proposto la soppressione delle suddette norme perchè, in fondo, attraverso il ricorso ai casi d'urgenza si sarebbe venuto ad investire la Commissione di una procedura ordinaria, nel senso che si sarebbe dovuto provvedere alla comparizione delle parti davanti ad essa; mentre con la nuova regolamentazione del patrocinio intendiamo invece conferire sveltezza alle decisioni della Commissione medesima. Ecco perchè non riteniamo necessaria una normativa di carattere subordinato.

B A R D I , *relatore.* Una volta semplificate le procedure, la distinzione tra casi meno urgenti e casi più urgenti non mi sembra necessaria.

P R E S I D E N T E . È chiaro che si tratta di due norme in favore di chi richiede il patrocinio statale, non certo a suo svantaggio.

B A R D I , *relatore.* Quando non esiste la possibilità di esibire la documentazione si può ottenere l'ammissione in via provvisoria, salvo ratificarla.

C O P P O L A . Dobbiamo essere tranquilli circa il funzionamento della Commissione; dopodichè, se essa seguirà un calendario preciso nei suoi lavori, i casi d'urgenza potranno attendere al massimo una settimana.

F I N I Z Z I . Possono darsi casi molto urgenti, misure cautelative...

P R E S I D E N T E . Vorrei conoscere l'opinione del Governo in proposito.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo si rimette alla Commissione.

P R E S I D E N T E . Pochè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente alla soppressione dell'intero articolo 21 proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 22.

Qualora la Commissione non ratifichi il decreto di ammissione provvisoria, il ricorrente è tenuto, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del decreto definitivo della Commissione, a

regolarizzare ai fini dell'imposta di bollo gli atti del procedimento e la documentazione prodotta e ad effettuare i depositi prescritti.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sopprimere anche tale articolo. Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti anche tale emendamento.

(*È approvato*).

Art. 23.

La segreteria del Consiglio di Stato e quella del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana curano la tenuta di un registro, nel quale sono annotati tutti i ricorsi riflettenti le persone fisiche e giuridiche ammesse al beneficio, le controparti, nonchè l'autorità della quale viene impgnato l'atto o provvedimento; il numero progressivo, la data e la natura degli atti che danno luogo alla spesa, che deve prenotarsi a debito; la distinzione delle spese occorse per anticipazioni fatte dallo Stato, per tasse di bollo, per diritti di segreteria, di copia, di ufficiale giudiziario, o messo comunale, e il loro importo totale per ciascun articolo; in esso si tiene altresì nota della data del decreto di ammissione, della decisione definitiva, della data e del numero di spedizione della nota di spese al procuratore del registro.

Il segretario è responsabile delle omissioni delle suindicate annotazioni.

Il Governo ed i senatori di parte socialista propongono la soppressione dell'intero articolo.

T R O P E A N O . Ci associamo alla proposta di soppressione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo.

(*È approvato*).

Art. 24.

Decretata l'ammissione ha luogo la designazione del difensore.

Per i giudizi civili e amministratvi la designazione è effettuata dalla Commissione.

Per i giudizi penali essa è effettuata dal magistrato competente ai sensi degli articoli 8 e 11.

A tal fine, entro il mese di gennaio di ogni anno, vengono indicati dal Presidente della Corte d'appello nelle sedi di dette Corti, ovvero dal Presidente del Tribunale nei centri che non siano sedi di Corte d'appello, sentiti i Presidenti dei locali Consigli dell'Ordine, i nominativi di avvocati e procuratori, in numero pari al quarto degli iscritti, i quali vengono destinati per la durata di un anno ad espletare gli incarichi professionali di difensore dei non abbienti, con retribuzione a carico dello Stato. Il relativo elenco sarà reso noto mediante affissione in apposito albo esposto al pubblico.

Le designazioni sono operate con sistema di rotazione che consenta, nell'arco di quattro anni, la designazione di tutti gli avvocati e procuratori iscritti nei singoli albi.

T R O P E A N O . Se non erro erano state proposte modificazioni sia dalla Sottocommissione che dal Governo.

B A R D I , *relatore*. Il problema è sempre lo stesso. Si prevede una rotazione di tutti gli iscritti nell'albo, in modo da coprire un periodo di quattro anni.

In realtà vi sono dei comuni, specie nel Meridione, dove esiste un solo avvocato o un solo procuratore; ora, escluderlo significherebbe in pratica impedirgli di esercitare la professione per tre anni, per cui riteniamo opportuno lasciare all'istante la possibilità di scelta del difensore nell'ambito di tutti gli iscritti. Si potrà obiettare che in tal modo si corre il rischio d far cadere la scelta sempre sugli stessi avvocati: indubbiamente il pericolo esiste, ma ciò potrà rappresentare un incentivo ad espletare con diligenza il mandato.

Proporremmo pertanto la soppressione dell'articolo 24, seguita da una opportuna modifica dell'articolo 25, che posso anticipare e secondo la quale con il provvedimento di ammissione vorrebbe nominato il difensore prescelto dall'istante tra gli avvocati e procuratori esercenti in un comune della circo-

scrizione del tribunale competente per territorio. Ove sussistessero fondate ragioni potrebbe essere nominato, su istanza dell'interessato, un difensore tra gli avvocati esercenti nella circoscrizione della Corte d'appello competente. Per i giudizi dinanzi alla Cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, alla Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana e alle altre giurisdizioni speciali, il difensore potrebbe essere nominato anche tra quelli esercenti e residenti nel territorio della Corte d'appello nella cui circoscrizioni è compreso il comune di residenza dell'interessato. Qualora l'istante ritenesse che sussistano validi motivi per procedere alla revoca del mandato, potrebbe farne denuncia all'organo che ha provveduto alla nomina e questo, valutata la fondatezza e la gravità dei motivi e sentito il difensore, potrebbe procedere alla sua sostituzione con altro avvocato o procuratore, sempre indicat dalla parte, con decreto non impugnabile.

C O P P O L A . La Sottocommissione ha ancorato la scelta alla residenza dell'istante. Ora io non sono avvocato, per cui vorrei sapere: le competenze dei giudici non sono determinate anche dal foro *rei sitae?*

M A R I S . Le ipotesi sono due. La prima riguarda la scelta davanti alla magistratura di merito, quando si deve scegliere l'avvocato o il procuratore iscritto nell'ambito dei tribunali competenti per territorio o, al massimo, della Corte d'appello; la seconda riguarda il caso delle sezioni superiori, nel qual caso si possono scegliere anche avvocati che risiedano nelle circoscrizioni in cui è compreso il comune di residenza dell'istante.

C O P P O L A . Attraverso l'esemplificazione si chiarirà forse il mio dubbio: quando ci rapportiamo al concetto della residenza, ad esempio, non consideriamo il problema della competenza territoriale? L'istante siciliano non abbiente che deve sostenere una causa a Milano come deve comportarsi?

M A R I S . Deve scegliere Milano o la Corte d'appello di Milano.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sono d'accordo col relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 24 proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 25.

Nei giudizi civili e amministrativi, l'istante indica, fra quelli compresi nell'elenco di cui al precedente articolo, l'avvocato e il procuratore dal quale preferisce essere difeso e rappresentato, e la Commissione procede alla relativa nomina della quale dà notizia al professionista prescelto.

La parte non ha facoltà di sostituzione del difensore nominato dalla Commissione.

Qualora essa ritenga che sussistano validi motivi per procedere alla revoca del mandato, può farne denuncia alla Commissione. Questa, valutata la fondatezza e la gravità dei motivi e sentito il difensore, può procedere alla sua sostituzione con altro avvocato o procuratore, sempre indicato dalla parte tra quelli compresi nell'elenco di cui al precedente articolo. In ogni caso, provvede con decreto non impugnabile.

Il relatore propone un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

« Con il provvedimento di ammissione viene nominato il difensore prescelto dall'istante tra gli avvocati e procuratori esercenti in un comune della circoscrizione del tribunale competente per territorio.

Ove sussistano fondate ragioni, può essere nominato, su istanza dell'interessato, un difensore tra quelli esercenti nella circoscrizione della Corte d'appello competente.

Per i giudizi davanti alla Cassazione, al Tribunale superiore delle acque, al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti, al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, alla Sezione giursdizionale della Corte dei conti per la regione siciliana e alle altre giurisdizioni speciali, il difensore può essere designato e nominato anche tra quelli esercenti e residenti nel territorio della Corte d'appello nella cui circoscrizione è compreso il comune di residenza dell'istante.

Qualora l'istante ritenga che sussistano validi motivi per procedere alla revoca del mandato, può farne denuncia all'organo che ha provveduto alla nomina.

Questo, valutata la fondatezza e la gravità dei motivi e sentito il difensore, può procedere alla sua sostituzione con altro avvocato o procuratore, sempre indicato dalla parte, con decreto non impugnabile ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti,

(*È approvato*).

Art. 26.

Nei procedimenti penali l'imputato cui sia stato nominato un difensore di ufficio e che chieda l'ammissione alla difesa dei non abbienti, deve esibire al magistrato competente, ai sensi degli articoli 8 e 11, i certificati di cui all'articolo 13.

Se risulti comprovata la qualità di non abbiente dell'imputato, il magistrato lo ammette. In conseguenza, se il difensore già nominato di ufficio è compreso nell'elenco di cui all'articolo 24, il magistrato lo conferma nell'incarico della difesa con retribuzione a carico dello Stato, con il consenso dell'imputato medesimo; altrimenti, provvede alla nomina all'imputato di altro difensore incluso nell'elenco suddetto, previa indicazione da parte dell'imputato medesimo.

L'imputato cui sia stato nominato un difensore di ufficio e che non si trovi nelle condizioni per essere ammesso alla difesa dei non abbienti, è obbligato al pagamento dell'onorario.

B A R D I , *relatore*. Ritengo che sarebbe necessario modificare l'articolo almeno per quanto riguarda l'esibizione dei certificati, poichè se il requisito per l'ammissione è rappresentato dalla sola non abbienza, questa dovrebbe già risultare in base al disposto dell'articolo 8.

T R O P E A N O . Noi avevamo previsto anche la soppressione di questa norma, perchè dal momento stesso in cui entra in vigore la legge si estrinseca la facoltà dell'imputato di nominare un difensore in relazione alla normativa da questa prevista. Ora, se vi è stata la nomina di un difensore d'ufficio, non è necessario un provvedimento particolare per la sua sostituzione col difensore designato dall'interessato. Oggi, il procuratore della Repubblica o il pretore nominano immediatamente il difensore d'ufficio quando l'imputato non abbia nominato un proprio difensore di fiducia, però è chiaro che la norma è puramente astratta, perchè all'udienza l'imputato si presenta con il difensore e non ha bisogno di nessuno. Perchè, dunque, nel momento in cui vogliamo rendere più snello il procedimento del patrocinio statale per i non abbienti dobbiamo complicarlo con questa norma, che provocherebbe perdite di tempo e comporterebbe inoltre l'emanazione di un provvedimento che non ha alcun valore?

Ecco perchè insisterei per la soppressione della norma stessa.

B A R D I , *relatore*. Indubbiamente, se vi fossero le condizioni, si applicherebbero le norme generali. È chiaro che l'imputato il quale chiede di essere ammesso al patrocinio statale sarebbe sottoposto alle regole previste per il caso: non sarebbe certo il fatto che è stato nominato il difensore d'ufficio a precludergli l'altra possibilità.

F I N I Z Z I . L'articolo 24 parla dei giudizi civili e amministrativi e così l'articolo 25, mentre non si è mai parlato di procedimenti penali. Vogliamo in qualche modo farvi cenno? Perchè altrimenti potrebbe addirittura sorgere una perplessità in merito.

P R E S I D E N T E . Dei procedimenti penali parla il terzo comma dell'articolo 8.

B A R D I , *relatore.* Ne parla anche l'articolo 26.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Non sono contrario alla soppressione dell'articolo, per le stesse ragioni che sono state esposte dal relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento tendente alla soppressione dell'articolo 26, proposto dal senatore Tropeano.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo dunque all'articolo 27, di cui do lettura:

Art. 27.

La corrispondenza delle Commissioni per la difesa dei non abbienti di cui al precedente articolo 5 e del difensore designato con tutti i pubblici uffici, i quali debbono rilasciare in carta libera copie, certificati e documenti di qualunque natura nell'interesse della causa od affare del non abbiente, ha luogo per mezzo del Presidente della Corte d'appello o della sezione distaccata o del Tribunale, secondo che la causa o l'affare stesso penda avanti la Corte o la sezione distaccata di Corte d'appello o il Tribunale o una Pretura o un Ufficio di conciliazione del distretto o circondario.

Degli atti rilasciati non si può fare uso estraneo alla causa per la quale furono chiesti, ed i medesimi devono recare l'annotazone del nome delle parti, l'autorità che ha fatto richiesta e la data del decreto di ammissione.

La corrispondenza delle Commissioni di cui agli articoli 6 e 7 e del difensore designato, con tutti i pubblici uffici, ha luogo a mezzo del Presidente del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana o della sezione giurisdizionale della Corte dei conti presso la Regione siciliana.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento sostitutivo dell'intero articolo:

« La corrispondenza della Commissione con i pubblici uffici ha luogo in franchigia postale.

I pubblici uffici debbono rilasciare in carta libera, copie, certificati e documenti relativi alla causa o affare del non abbiente.

Degli atti rilasciati non si può fare uso estraneo alla causa per la quale furono richiesti; ed i medesimi devono recare la indicazione del nome delle parti, del richiedente e la data del decreto dell'ammissione ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 28.

Gli avvocati e procuratori designati per la difesa dei non abbienti, non possono ricusare l'incarico senza giustificato motivo, riconosciuto tale dalla Commissione o dal magistrato competente.

B A R D I , *relatore.* È un articolo un po' pleonastico, ma può andare.

P R E S I D E N T E . Lo metto ai voti.

(*È approvato*)

Art. 29.

L'avvocato o il procuratore designati per la difesa dei non abbienti devono trattare le cause secondo le norme della deontologia professionale.

Nell'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4, le autorità ivi indicate possono, per gravi motivi, promuovere la designazione di altro avvocato o procuratore in luogo di quello già designato.

Il difensore può, nel corso del giudizio, rinunciare all'incarico per giustificati motivi, da valutarsi dalla Commissione o dal magistrato competente.

In tal caso ha diritto ad un onorario proporzionale all'opera svolta, in misura anche

inferiore ai minimi di cui all'apposita tariffa, liquidatogli su sua domanda dal magistrato competente con il provvedimento che chiude il processo davanti a lui.

B A R D I , *relatore.* Anche qui mi sembra un po' pleonastico inserire una norma *ad hoc* per dire che l'avvocato deve trattare la causa secondo le norme della deotologia professionale. Propongo la soppressione dell'intero articolo.

P R E S I D E N T E . Il motivo ispiratore della norma è evidente: è la reazione a quello che è avvenuto fin'ora, perchè il gratuito patrocinio si è spesso risolto in una beffa. Non mi sembra dunque che la norma sia offentsiva per la classe forense e non vedo neanche perchè la classe forense dovrebbe offendersi per una cosa di questo genere.

T R O P E A N O . Ma esiste già la legge professionale della classe forense.

B A R D I , *relatore.* Inoltre, anche per quanto riguarda il pagamento dell'onorario parziale vi sono delle norme generali; inoltre noi prevediamo che sia lo stesso giudice della causa a liquidare detto onorario.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo non si oppone alla proposta di soppressione dell'articolo 29.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'intero articolo 29, presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 30.

Gli avvocati e procuratori designati per la difesa dei non abbienti devono comunicare alle autorità di cui all'articolo 4, per le cause trattate davanti ad esse e nelle rispettive circoscrizioni, il dispositivo delle sentenze, e delle decisioni passate in gidicato, rese nelle cause loro affidate, indicando il nome delle parti e la data del decreto d'ammissione e comunicare altresì l'ventuale cessazione della difesa prima della sentenza o della decisione, indicandone il motivo, a pena del pagamento in proprio delle spese prenotate a debito.

B A R D I , *relatore.* L'attività di cui trattasi in questo articolo può essere svolta dalle cancellerie e può sempre essere oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Il fatto di creare questo particolare obbligo per gli avvocati e per i procuratori designati rientra nello spirito dell'articolo 29; in fondo il fine della norma è sempre quello di sottoporre a vigilanza tutto quanto fa l'avvocato.

T R O P E A N O . Teniamo presente che il disegno di legge originario era ispirato ad una grande sfiducia verso gli avvocati. Lo stesso ministro Gava riconobbe che queste erano norme che bisognava assolutamente rivedere tanto è che egli affermò in Commissione che i funzionari che erano stati incaricati di stendere il disegno di legge avevano tradito il suo pensiero.

C O P P O L A . Io confesso di avere una preoccupazione: se questo del patrocinio statale è un istituto serio allora esso per i professionisti si risolverà (specialmente per i meno affermati, in certi ambienti per i meno pagati) in una grossa produzione di lavoro come avviene, scusate il paragone, per i dottori delle mutue. Infatti, avendo noi esteso notevolmente il campo di applicazione con la elevazione dei minimi, eccetera, una larga schiera di cittadini potrà usufruire del beneficio e, al contrario di quanto si è verificato fin'ora — ripeto, sempre nel presupposto che si riveli una cosa seria — ci sarà la ricerca dell'esercizio di questa funzione e noi potremmo assistere anche al suo cumulo nelle mani di poche persone. Quindi, questa norma oltre alla vigilanza sull'andamento della trattazione della causa, sulla diligenza, eccetera, eccetera, potrebbe comportare anche un giudizio in ordine allo svolgimento del complesso di questi incarichi. Dunque, non vedo l'opportunità della sop-

pressione. È opportuno, invece, che vi sia una certa vigilanza.

P R E S I D E N T E Cerchiamo di semplificare il problema, domandandoci se la norma può danneggiare; se a questa domanda rispondiamo negativamente, allora perchè sopprimerla?

T R O P E A N O . Praticamente noi facciamo obbligo agli avvocati e ai procuratori di un adempimento che a volte possono anche non compiere perchè presi dal lavoro o per dimenticanza. Dobbiamo, dunque, prevedere una sanzione giuridica nei confronti di coloro che entro un termine non facciano pervenire queste comunicazioni? Mi pare una norma che non ha senso, tanto più che si creerebbero delle ansie negli avvocati scrupolosi, ma non nei poco scrupolosi; lo scrupoloso verrebbe assillato da questa incombenza e non saprebbe come fare a svolgerla.

C O P P O L A . Non insisto.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo concorda con il relatore.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 30.

(*È approvato*).

Art. 31.

Se la parte ammessa alla difesa conferisce mandato ad avvocato o procuratore diverso da quello designatole, se cessi o risulti insussistente lo stato di non abbienza, ovvero se per altri motivi risulti manifestamente la cessazione di ogni convenienza ed obbligo di proseguire la causa, il Presidente del collegio davanti al quale pende la causa o affare o il magistrato che procede, la parte contraria a quella ammessa, gli avvocati o procuratori designati per la difesa, il pubblico ministero e il Consiglio dell'Ordine possono fare rapporto alla Commissione che ha provveduto all'ammissione, per la eventuale revoca.

La Commissione provvede secondo le norme di cui all'articolo 20. Se è dichiarata la revoca dell'ammissione, la deliberazione a cura dell'organo giudiziario davanti cui pende la causa o affare, è comunicata ad entrambe le parti o ai loro difensori.

L'eventuale compenso è liquidato a norma dell'articolo 29 ultimo comma.

Ove la parte contraria venga a sua volta ammessa alla difesa, deve essere designato un difensore diverso da quello che ha assistito la parte esclusa.

B A R D I , *relatore.* Anche di questo articolo propongo la soppressione. In esso si fa addiritura l'ipotesi che nel corso della causa avvengano dei fatti per cui il Presidente del collegio davanti a cui pende la causa, oppure le parti e gli avvocati possano chiedere che sia revocata l'ammissione al patrocinio statale.

F I N I Z Z I . Dobbiamo dunque riconoscere una situazione di privilegio personale? Ma questa situazione sarebbe ingiusta anche nel caso in cui si appalesi che la controparte avrebbe diritto alla difesa gratuita. Malgrado tutto noi dovremmo consentire che la parte più furba prevalga e che la parte che era addirittura più bisognevole e alle cui necessità il nostro disegno di legge vorrebbe sopperire, soccomba?

T R O P E A N O . Insisto per la proposta soppressiva di questa norma, per un motivo molto semplice. Quale ipotesi può ricorrere perchè si determini la revoca della concessione già deliberata dalla Commissione? Una ipotesi soltanto: quella della modificazione dello stato di abbienza, poichè non è possibile, nel corso del giudizio, pervenire ad una valutazione di merito della causa per cogliere gli elementi che farebbero appalesare la lite come non più conveniente. Questo esulerebbe dalle facoltà concesse allo stesso magistrato nel corso della causa e direi che il magistrato non ha facoltà, anzi gli è inibito, di esprimere una qualsiasi opinione prima della sentenza. Invece, qui noi vorremmo che una ipotesi di questo tipo si manifestasse

nel corso del giudizio, per cui l'opinione espressa dalla Commissione nel momento in cui ha deliberato l'ammissione all'esercizio del gratuito patrocinio statale dovrebbe essere modificata da un giudizio di merito espresso in sede istruttoria dal giudice che invece deve attendere a redigere la sentenza. L'unica ipotesi è quella della modifica delle condizioni economiche. Noi abbiamo chiesto due condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio: la non manifesta infondatezza della lite e lo stato di non abbienza. Ora, di queste due condizioni la prima esaminata dalla Commissione non può più essere posta in forse dal giudice.

C O P P O L A . L'articolo 31 veramente fa ricorso a tre ipotesi.

P R E S I D E N T E . Cioè la terza è quella indicata dalle prime righe dell'articolo: « Se la parte ammessa alla difesa conferisce mandato ad avvocato o procuratore diverso da quello designatole... ».

T R O P E A N O . Nella struttura originaria della legge poteva avere senso questa norma perchè noi avevamo creato certi schemi precisi e certi elenchi precisi nei quali scegliere l'avvocato, ma oggi è l'interessato che lo sceglie nell'ambito degli iscritti all'Albo: quindi questa ipotesi non si può più manifestare. La seconda è quella che riguarda lo stato di non abbienza ed è stata già risolta; la terza, quella del giudizio sulla convenienza di proseguire o meno la causa, mi pare assurda perchè il giudizio espresso dalla Commissione non può più essere messo in forse. Anzi abbiamo ribadito — mi pare in una delle precedenti sedute — che questo giudizio non può essere neanche contaminato dalla sentenza negativa del giudice, tant'è che l'ammesso al patrocinio statale che perde la controversia in prima istanza ha facoltà di impugnazione in relazione alla decisione espressa dalla Commissione originariamente.

Non so pertanto che senso potrebbe avere questa norma.

P R E S I D E N T E . Per la storia di quello che è avvenuto finora debbo ricordare che era stato presentato da parte socialista un emendamento che evidentemente presupponeva l'accettazione dell'articolo 31, altrimenti l'emendamento stesso non avrebbe avuto senso; l'emendamento tendeva a sostituire il primo, il secondo e il terzo comma dell'articolo con il seguente: « Se la parte ammessa alla difesa conferisce mandato all'avvocato o procuratore diverso da quello designato decade dall'ammissione ed è obbligata a corrispondere l'onorario al difensore designato, secondo l'opera prestata. Il compenso, su domanda, è liquidato dal giudice competente per il giudizio con decreto che è dichiaarto esecutivo ».

F I N I Z Z I . Dissento dalle dichiarazioni testè rese dal senatore Tropeano e mi riferisco subito ai casi concreti che, secondo me, smentiscono completamente le affermazioni fatte dallo stesso.

Supponiamo che una persona abbia chiesto di fruire del patrocinio a spese dello Stato sulla base di un documento falso. Siccome la Commissione, nel valutare il documento stesso, non aveva nessuna ragione per poter ravvisare il falso, non vi era motivo che essa non accordasse il patrocinio, anche perchè quel documento semmai era un mezzo probatorio che poteva escludere molta dell'incertezza sull'esito del giudizio. Si svolge il procedimento penale, il quale, come sappiamo, sospende il procedimento civile: nel corso del procedimento penale, o meglio a definizione del procedimento penale, viene a risultare che effettivamente si tratta di un falso. Ebbene, noi dovremmo consentire che questa persona abbia a proseguire il giudizio civile, il quale è stato semplicemente interrotto e non definito, a spese dello Stato, quando risulti pacifico che il requisito soggettivo fu unicamente ravvisato dalla Commissione grazie a quel documento che era stato falsificato dalla parte? Vogliamo fare questo? Facciamolo.

Per quanto si riferisce poi alla prima parte, debbo dire che il richiamo fatto poc'anzi dall'onorevole Presidente anch'esso è per me abbastanza chiaro ed inequivoco. Si vuole dunque adottare una sanzione nei confronti di colui che è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato e che in seguito, disatten-

dendo tutte le norme, nomina un proprio difensore?

P R E S I D E N T E . Si trattava di un emendamento.

F I N I Z Z I . È l'articolo 31, il quale dice: « Se la parte ammessa alla difesa conferisce mandato ad avvocato o procuratore diverso da quello designatole... ».

C O P P O L A . Oggi, così come abbiamo organizzato le cose, non esiste più un difensore designato, ma già in partenza esiste solo un difensore scelto dalla parte.

F I N I Z Z I . L'ipotesi è la stessa: tutto sta a cambiare la parola « designato » con la parola « scelto ». In altri termini, io ho avuto nominato quel difensore su mia scelta; nel corso della causa però gli revoco il mandato e nomino un altro difensore Ebbene, che cosa succede?

T R O P E A N O . Bisogna comunicarlo alla Commissione.

F I N I Z Z I . Ma se non faccio questa comunicazione ,che succede?

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Ci deve essere un motivo per revocare quel mandato!

F I N I Z Z I . Può capitare in sostanza che io, disattendendo tutte le norme stabilite per la sostituzione dell'avvocato che mi difende e non considerando le consegurenze alle quali potrei andare incontro, per ragioni di frettolosità o per altri motivi, di mia iniziativa nomini un nuovo avvocato senza sottopormi di nuovo al parere della Commissione.

T R O P E A N O . Questa è una rinuncia espressa all'esercizio del patrocinio statale.

F I N I Z Z I . Ebbene, la norma in discussione sopperisce proprio a questo caso. Cosa vuol significare altrimenti il primo comma dell'articolo 31?

Vogliamo, dunque, far revocare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato quando l'interessato disattende ogni norma?

B A R D I , *relatore.* In questo caso ci troviamo di fronte ad una revoca di fatto.

F I N I Z Z I . Arbitraria, però, e non regolamentata dalla legge.

B A R D I , *relatore.* Peggio per chi ha agito in questo modo in quanto, evidentemente, nessuno pagherà il secondo avvocato!

P R E S I D E N T E . Per quanto si riferisce alla prima parte dell'intervento del senatore Finizzi, mi permetto di far osservare che se il difensore, che, come abbiamo stabilito, è stato liberamente scelto da colui il quale chiede il patrocinio gratuito, ha prestato la sua opera per un certo tempo ed in un secondo momento è stato sostituito ha pienamente diritto di essere pagato.

T R O P E A N O . Il primo avvocato viene pagato dallo Stato.

B I S A N T I S . Ad esempio, io sono stato scelto dal cliente come avvocato e spiego la mia attività per uno o due anni: ad un certo momento il cliente si sceglie un altro avvocato. Evidentemente, io devo essere pagato: infatti sono pagato dallo Stato. Ed il cliente che prima aveva designato me e che adesso ne designa un altro si interessa poco a quello che è successo: tanto lo Stato paga!

Quando la causa arriva a buon fine lo Stato recupera dalla parte avversa, ma può darsi che questo non si verifichi. Io mi preoccupo pertanto che questa eccessiva latitudine non determini poi non soltanto un ingolfamento nell'attività giudiziaria maggiore di quello che si verifica adesso, ma anche, di fronte a certi individui litigiosi per natura, i quali amano sempre cambiare, un aggravio notevole per lo Stato.

T R O P E A N O . Ma lo Stato paga solo per l'attività svolta dal primo avvocato!

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* In tal caso si decade dal beneficio!

B I S A N T I S . E come si recupera poi nei confronti di questo cliente? Questo decade dal beneficio successivo, però fino a quel momento aveva tutti i titoli per l'ammissione e quindi lo Stato paga.

F I N I Z Z I . E dove è prevista la norma in base alla quale in tal caso si decade dal beneficio successivo?

P R E S I D E N T E . Il secondo difensore, quello cioè che sostituisce il primo, non essendo stato nominato dalla Commissione, non è un avvocato pagato dallo Stato.

F I N I Z Z I . Sussiste sempre però l'ammissione al patrocinio, a spese dello Stato, con il primo difensore, che io, anzichè far revocare con le modalità prescritte dalla legge per chiedere in sua sostituzione la nomina di un altro, di mia iniziativa ricuso nominando un altro avvocato. Dopo qualche tempo — o perchè mi sono ravveduto o per qualsiasi altra ragione — faccio istanza alla Commissione e dico: « Io ho disatteso o intendo disattendere il primo nominato: autorizzatemi a nominarne un altro che vi indico nella persona tal dei tali »: questo però dopo che ho violato le norme. Orbene, la Commissione per quale motivo non mi dovrà consentire di fare questo, dato che l'ammissione permane sempre e non è decaduta?

T R O P E A N O . Per mancanza di un valido motivo.

F I N I Z Z I . Ma la decadenza, se non è espressamente stabilita dalla norma, non può essere ammessa sulla base di nessuna presunzione, di nessuna interpretazione nè analogica nè di altra natura!

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* È già prevista.

F I N I Z Z I . E dove?

P R E S I D E N T E . L'articolo 2 sancisce la vigilanza del magistrato sulla difesa dei non abbienti.

F I N I Z Z I . Ma che c'entra la vigilanza! Qui si tratta di una sanzione: la decadenza infatti è una sanzione e se non è espressamente statuita — ripeto — non può desumersi per interpretazione. Vogliamo dunque prevedere — vi domando — una sanzione nella forma della decadenza nei confronti di colui il quale, dopo aver fatto lui stesso nominare dalla Commissione un avvocato, anzichè ricusarlo nei modi e nelle forme stabiliti dalla legge, di sua iniziativa provvede alla nomina di un altro avvocato sostituendo di fatto il primo? Ebbene, l'articolo 31 sopperisce appunto a questo!

Per quanto si riferisce, poi, all'ipotesi in cui si innesti nel procedimento civile un procedimento penale che interrompe il primo, procedimento penale che finisce con la soccombenza dell'ammesso a spese dello Stato, soprattutto quando si tratti — è il caso che avevo prima menzionato — di un falso attribuito appunto alla sua malizia, non vogliamo noi prevedere anche in questa ipotesi la decadenza, la revoca del beneficio nei confronti dell'ammesso o vogliamo continuare a beneficiarlo?

B A R D I , *relatore.* Desidero far notare che nell'articolo 25 poc'anzi da noi approvato è previsto specificamente che qualora lo istante ritenga che sussistano validi motivi per procedere alla revoca del mandato, può farne denuncia all'organo che ha provveduto alla nomina: questo, valutata la fondatezza e la gravità dei motivi e sentito il difensore, può procedere alla sua sostituzione con altro avvocato o procuratore, sempre indicato dalla parte.

F I N I Z Z I . Se non osserva questa norma e lo sostituisce di fatto?

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Di fatto lo paga lui!

F I N I Z Z I . E non vogliamo stabilire espressamente che decade dal beneficio?

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Tutto possiamo stabilire!

F I N I Z Z I . Se abbiamo previsto delle modalità per la sostituzione, evidentemente lo abbiamo fatto anche nel presupposto che l'altra parte non vi ottemperi. Non possiamo quindi escludere che l'interessato, di punto in bianco e senza osservare la disposizione dell'articolo 25, si nomini un nuovo difensore. Vogliamo o non vogliamo — lo ripeto ancora una volta — in questo caso dargli una sanzione? Se non vogliamo dargliela non posso oppormi: ma non mi si dica che la mia precisazione è fuori posto!

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato pe rla grazia e la giustizia.* La sanzione consiste nel fatto che lo Stato non pagherà perchè l'interessato si trova fuori dell'ambito di previsione della norma.

F I N I Z Z I . Costui, dopo qualche tempo, farà la domanda alla Commissione perchè si ricusi il primo difensore e, facendogli venia del fatto che nel frattempo lo aveva già sostituito, si nomini un nuovo difensore.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato pe rla grazia e la giustizia.* Nessun avvocato assumerà un mandato di quel tipo.

B A R D I , *relatore.* L'ammesso si assicurerà prima la sostituzione, perchè altrimenti pagherà in proprio il secondo avvocato.

P R E S I D E N T E . Non c'è dubbio peraltro che i casi di sostituzione, in materia penale, saranno in numero assai maggiore di quello che si possa pensare: non si tratterà certamente di un caso peregrino!

B A R D I , *relatore.* Noi prevediamo che il nuovo difensore sarà pagato dalla parte, ma non possiamo far cessare il beneficio del patrocinio statale solo perchè essa è incorsa in questa violazione, tanto più che teoricamente potrebbe farla regolarizzare anche con una istanza successiva alla Commissione, la quale potrebbe trovare validi motivi per sostituire il primo con il secondo avvocato.

Ma non possiamo far perdere il diritto al gratuito patrocinio solo perchè si è affidato il mandato ad un altro difensore.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Sarà sempre l'altro difensore che si metterà a posto.

B A R D I , *relatore.* In conclusione, io propongo la soppressione dell'articolo 31.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Concordo con la proposta del relatore.

F I N I Z Z I . Io sono contrario.

B I S A N T I S . Sono anch'io contrario.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 31 proposto dal relatore.

(*È approvato*).

Art. 32.

La condanna alle spese, diritti e onorari contro la parte avversa a quella ammessa alla difesa è pronunciata con distrazione a favore dello Stato; dette somme sono prenotate a debito, e riscosse ai sensi dell'articolo 43 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile. Ove l'esazione sia infruttuosa, e la vittoria della causa o la composizione della lite abbia messo la parte non abbiente in condizioni di poter restituire quanto erogato in suo favore, detta parte sarà obbligata alla rivalsa, nei limiti di cui all'articolo 34.

B A R D I , *relatore.* Per quanto riguarda la prima parte della norma, relativa alla distrazione delle spese a favore dello Stato, non mi pare vi sia nulla da dire. Sulla secon-

da parte, relativa alla rivalsa nei confronti del non abbiente, in sede di Sottocommissione erano stati espressi dei dubbi. La norma andrebbe infatti esaminata in relazione a quanto è previsto nel secondo comma dell'articolo 34, dove è detto: « Il non abbiente è tenuto, in ogni caso, a rimborsare le spese anticipate e gli onorari pagati al difensore dallo Stato nel caso che la somma o il valore conseguito siano pari almeno al doppio di essi ».

T R O P E A N O . Sul principio della distrazione delle spese a favore dello Stato nei confronti dell'altra parte siamo d'accordo. Quanto alla norma che prevede il recupero a carico dell'ammesso all'esercizio del patrocinio statale delle spese sostenute dallo Stato quando, a seguito di esito favorevole del giudizio, la somma o il valore conseguito siano pari almeno al doppio delle spese e degli onorari pagati, non mi pare giusta.

Prendiamo il caso di un lavoratore che realizzi un milione: togliergli 500 mila lire significa non avergli concesso nessuna agevolazione. Gli sarebbe stato fatto soltanto un prestito per un certo periodo, ma alla fine gli si sottrarrebbe la metà di ciò che ha realizzato.

In proposito avevamo molti dubbi. Ritenevamo, cioè, che bisognasse stabilire che il realizzo deve essere perlomeno pari al quadruplo, se non al quintuplo, delle spese. Solo in questo caso si spiegherebbe un recupero da parte dello Stato.

B A R D I , *relatore*. È chiaro che questo vale nel caso in cui l'esazione nei confronti della parte avversa risulti infruttuosa.

P R E S I D E N T E . Secondo, cioè, quanto previsto dall'articolo 32.

B A R D I , *relatore*. Penso che si potrebbe modificare la norma dell'articolo 34 stabilendo che il realizzo complessivo sia almeno pari al quadruplo delle spese sostenute e degli onorari pagati al difensore.

F I N I Z Z I . Concordo con il relatore.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo sulla misura proposta.

P R E S I D E N T E . L'articolo 32 mi pare rimanga invariato.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 33.

Ai fini del recupero delle spese nei giudizi davanti al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti e del Consiglio di giustizia amministrativa una nota delle spese annotate a debito, compilata dal segretario ed approvata dal Presidente, è trasmessa all'Ufficio del registro, che procederà alla riscossione.

B A R D I , *relatore*. Quest'articolo va soppresso, secondo la proposta fatta anche dal Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento soppressivo dell'articolo 33 proposto dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Art. 34.

L'azione di recupero a carico della persona ammessa alla difesa, stabilita dalle leggi sulle imposte di registro e di bollo, può essere esercitata verso la persona stessa per tutte le tasse e i diritti ripetibili, quando per sentenza o transazione abbia conseguito almeno il sestuplo delle dette tasse e diritti.

Il non abbiente è tenuto in ogni caso a rimborsare le spese anticipate e gli onorari pagati al difensore dallo Stato nel caso che la somma o il valore conseguito siano pari almeno al doppio di essi.

Nelle cause interessanti persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotati a debito, con divieto di ac-

collarle alla parte o all'ente ammesso al beneficio. È nullo ogni patto contrario.

Restano in ogni caso ferme le norme contenute nei precedenti commi per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abbiente.

Il relatore ha proposto un emendamento tendente a sostituire, al secondo comma, la parola: « doppio » con l'altra: « quadruplo ». Il Governo si è dichiarato favorevole.

Lo metto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 34 con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 35.

Nelle cause promosse contro le persone ammesse alla difesa, la parte attrice o impugnante, in caso di estinzione o perenzione del processo, è obbligata al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotate a debito.

Nelle cause che interessano persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, tutte le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle tasse, diritti e spese prenotate a debito, quando il processo sia estinto o perento e risulti che l'estinzione sia stata determinata da accordi fra le parti, ancorchè non concretati in formale atti di transazione.

Tuttavia per l'esercizio dell'azione di recupero contro il non abibente si applicano le norme contenute nei commi primo e secondo dell'articolo 34.

Metto ai voti l'articolo 35.

(*È approvato*).

Art. 36.

Entro tre mesi dalla pubblicazione del provvedimento che definisce il giudizio in cui vi siano state parti ammesse alla difesa, o dalla sua estinzione o perenzione, si procede a norma dell'articolo 32 alla riscossione a carico delle parti delle tasse, diritti, spese ed onorari prenotati a debito in proporzione della condanna delle parti stesse alle spese del giudizio.

Il cancelliere che ometta e ritardi gli atti di sua competenza incorre nella pena pecuniaria di lire 2.000.

Se il provvedimento che definisce il giudizio in cui vi è stata ammissione alla difesa non è stato notificato a cura delle parti, la notificazione sarà effettuata, nel solo dispositivo, a cura del cancelliere competente alla riscossione decorsi 180 giorni dalla sua pubblicazione.

A seguito di tale notificazione il provvedimento diventa esecutivo unicamente ai fini della riscossione delle tasse, diritti, spese e onorari prenotati a debito.

Il secondo comma mi pare contenga un errore tipografico. La dizione « ometta e ritardi » va letta « ometta o ritardi ». Propongo pertanto che la parola « e » sia sostituita con l'altra « o ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 36 con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Art. 37.

La tariffa degli onorari dovuti al difensore del non abbiente è determinata e, quando occorra, modificata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Ministro del tesoro.

Il decreto deve prevedere un solo onorario per ciascun tipo di giudizio o procedimento, indicandone il minimo e il massimo, con riferimento alle categorie degli onorari di avvocato fissate dalla vigente tariffa forense. L'onorario così stabilito è comprensivo anche dei diritti di procuratore.

B A R D I , *relatore*. La Sottocommissione si è soffermata particolarmente su questa norma per rilevare che lo stabilire una tariffa particolare per il difensore dei non ab-

bienti significa, in certo senso, porre il difensore dei non abbienti nella veste di avvocato dei poveri.

Noi riteniamo, anche perchè l'onorario sarà, come vedremo nel successivo articolo 38, liquidato dal giudice della controversia, che la liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocati a procuratori debba avvenire in base alle normali tariffe, che prevedono dei minimi e dei massimi. Sarà il giudice che, tenuto conto anche dell'entità dell'attività svolta, liquiderà gli onorari entro questi limiti. Ma stabilire una tariffa particolare per il difensore dei non abbienti ci è sembrata una cosa che urta contro lo spirito stesso del disegno di legge.

Noi proporremmo, pertanto, di modificare la norma in questi termini: « La liquidazione degli onorari e diritti dovuti al difensore del non abbiente nonchè ai consulenti, periti ed ausiliari sarà effettuata in osservanza delle leggi e tariffe professionali dal giudice che decide la controversia, il quale potrà, su richiesta, anche liquidare un acconto del 30 per cento sulle spese, diritti ed onorari maturati ». Per quanto riguarda l'acconto, possiamo anche non prevederlo. Il concetto è di riportare tutto nella normalità.

P E L L I C A N I , *sottosegvretario di Stato per la grazia e giustizia.* Se si toglie la parte relativa all'acconto, il Governo accoglie senz'altro la modifica proposta.

B A R D I , *relatore.* La modifica allora, interamente sostitutiva, può essere la seguente: « La liquidazione degli onorari e diritti dovuti al difensore del non abbiente nonchè ai consulenti, periti ed ausiliari sarà effettuata in osservanza delle leggi e tariffe professionali dal giudice che decide la controversia o l'affare ».

B I S A N T I S . Nella sentenza civile sono liquidate le spese, e sono quelle...

T R O P E A N O . Se non vi è liquidazione per il soccombente, allora il giudice è autorizzato a stabilire anche quella parte di liquidazione.

B I S A N T I S . In caso di soccombenza dell'ammesso al patrocinio statale il giudice condanna questi alle spese in favore della controparte, ma non determina i compensi dovuti al difensore.

T R O P E A N O . Non c'è nessun motivo per prevedere una liquidazione diversa da quella determinata nei confronti della parte vincente. Io sono d'accordo che non sia possibile una tariffa differenziata. Qui la questione è un'altra. Credo che la norma in oggetto sia stata suggerita da una preoccupazione di ordine finanziario, perchè non si sa che cosa ne verrà fuori. Ma è una norma che urta contro i princìpi comuni. Bisogna richiedere che l'avvocato svolga la sua attività con dedizione, competenza e impegno; ma quando ha svolto la sua attività, deve essere pagato secondo le normali tariffe.

P R E S I D E N T E . Lei, senatore Bisantis, propone una modifica?

B I S A N T I S . No. Sono d'accordo che non si adottino tariffe di onorario diverse.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, tendente a sostituire l'articolo 37 con il seguente: « La liquidazione degli onorari e diritti dovuti al difensore del non abbiente, nonchè ai consulenti, periti ed ausiliari sarà effettuata in osservanza delle leggi e tariffe professionali dal giudice che decide la controversia o l'affare ».

(*È approvato*).

Art. 38.

Gli onorari dovuti dallo Stato all'avvocato o al procuratore del non abbiente, sono su sua istanza liquidati in base alla tariffa di cui all'articolo precedente dal giudice col provvedimento che chiude il processo davanti a lui, tenuto conto dell'opera prestata e dell'esito della lite, indipendentemente dalla liquidazione fatta a norma dell'articolo 91 del Codice di procedura civile.

Su specifica richiesta del difensore ne può, col medesimo provvedimento, essere disposta l'anticipazione a carico dello Stato fino ai due terzi.

In caso di estinzione del processo o di conciliazione, gli onorari sono liquidati, con ordinanza in camera di consiglio, in proporzione all'opera svolta e ai risultati conseguiti, in misura anche inferiore ai minimi previsti dalla tabella, dal giudice davanti al quale si è svolto il giudizio.

Allorchè sia totalmente o parzialmente infruttuosa la riscossione delle spese, diritti e onorari prenotati a debito, ovvero il non abbiente sia stato totalmente o parzialmente soccombente, si provvede al pagamento a favore del difensore degli onorari liquidati a norma dei commi precedenti o delle eventuali differenze a suo favore mediante mandato emesso dal cancelliere competente alla detta riscossione.

Analogamente si provvede per il pagamento di quanto compete ai consulenti tecnici, periti, ausiliari del giudice, notai o pubblici ufficiali di cui al n. 3 dell'articolo 9, in misura integrale quanto alle spese sopportate e nella misura dei due terzi di quanto liquidato a titolo di diritti, competenze, onorari o vacazioni.

Agli stessi può, col provvedimento di liquidazione, e su loro richiesta, disporsi l'nticipato pagamento delle somme di cui al comma precedente.

B A R D I , *relatore.* Questo articolo possiamo considerarlo superato, perchè il relativo problema è stato risolto con la modifica sostitutiva dell'articolo precedente. Pertanto, ne propongo la soppressione.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Il relatore propone la soppressione dell'articolo 38. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Art. 39.

Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa non può farsi uso della carta libera, se in ciascun atto e in ciascuna copia non sia citato il decreto di ammissione, e se, trattandosi di atti, documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in essi indicato lo scopo della produzione.

Sono esclusi dal beneficio della prenotazione a debito delle tasse di bollo quei documenti che, all'inizio delle cause e dei procedimenti, già si trovino in qualunque modo in contravvenzione alle disposizioni della legge di bollo.

B A R D I , *relatore.* Mi sembra che anche quest'articolo sia superfluo, in quanto assorbito dall'emendamento aggiuntivo che abbiamo apportato all'articolo 9 su proposta del Governo. Propongo, pertanto, la soppressione dell'articolo 39.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Il relatore propone la soppressione dell'articolo 39. Poichè nessuno domanda di parlare metto ai voti tale soppressione.

(*È approvata*).

Art. 40.

Sono registrati a debito:

1) le sentenze e gli atti designati nella parte seconda della tariffa allegato *A* annessa al regio decreto 30 dicembre 1923, numero 3269 e che occorrono nei procedimenti contenziosi in materia civile nei quali siano interessate le persone fisiche o giuridiche ammesse alla difesa, quando vengono emessi d'ufficio o sono promossi ad istanza e nell'interesse di dette persone. Sono eccettuate le sentenze che dispongono il trasferimento di immobili, ovvero di beni mobili diversi da rendite, crediti, ragioni ed azioni;

2) gli atti e documenti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta le disposizioni della legge di registro e della tariffa, dei quali, nell'interesse esclusivo delle persone o enti anzidetti, occorra la produzione in giudizio negli accennati procedimenti contenziosi;

3) gli atti anche soggetti alla registrazione entro un termine fisso, dei quali si renda necessaria la formazione o la stipulazione nell'interesse delle dette persone o enti, dopo l'inizio del procedimento contenzioso e per l'ulteriore corso del medesimo o per la sua definizione;

4) gli originali degli atti che occorrono nei procedimenti di volontaria giurisdizione ove siano della natura di quelli specificamente designati dalla citata tariffa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla legge di registro suindicata e vengano promossi dalle persone fisiche o giuridiche appositamente ammesse per tali atti alla difesa.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero testo dell'articolo 40 con il seguente:

« Sono registrate a debito nell'interesse delle persone fisiche e giuridiche ammesse al patrocinio statale:

1) le sentenze e gli atti indicati nella parte seconda della tariffa allegato *A* annessa al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, relativi ai procedimenti contenziosi in materia civile ed amministrativa;

2) gli atti e documenti soggetti a registrazione, giusta le disposizioni della legge di registro e della tariffa;

3) gli originali degli atti nei procedimenti di volontaria giurisdizione ove siano della natura di quelli specificamente designati dalla citata tariffa e non siano compresi nelle esenzioni stabilite dalla legge di registro suindicata ».

B A R D I , *relatore*. Credo che si possa senz'altro approvare la norma innovativa proposta dal Governo, che accoglie in un certo senso un emendamento da noi presentato in precedenza.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 40 nel nuovo testo presentato dal Governo, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Art. 41.

I competenti uffici giudiziari sono tenuti a trasmettere, mensilmente, al Ministero di grazia e giustizia, per il successivo inoltro al Ministero del tesoro, la nota delle spese di giudizio per le quali dovrà essere iniziata azione di rivalsa, ai sensi della presente legge.

Sulla base delle dette note, il Ministro del tesoro, con proprio decreto, assegnerà i fondi corrispondenti all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le somme ricavate dalle azioni di rivalsa di cui al precedente comma sono versate, a cura dell'ufficio che ha provveduto al recupero, presso l'Ufficio del registro.

B A R D I , *relatore*. Ritengo che questo articolo possa essere mantenuto così com'è.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 41.

(*È approvato*).

Il Governo ha presentato un emendamento tendente ad inserire un articolo 41-*bis* del seguente tenore:

« L'ammissione al gratuito patrocinio, deliberata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene la sua efficacia e per gli effetti trova applicazione la nuova disciplina ».

B A R D I , *relatore*. Ritengo che si tratti di una norma transitoria molto valida e che meriti di essere approvata.

P R E S I D E N T E . Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dal Governo.

(*È approvato*).

Art. 42.

I fondi necessari per l'applicazione della presente legge sono stanziati sull'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Le spese per la difesa dei non abibenti previste dalla presente legge sono annoverate tra le spese di giustizia e fanno carico all'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

All'onere a totale carico dello Stato derivante dalla presente legge nell'esercizio 1969, previsto in 500 milioni, si farà fronte mediante riduzione di un corrispondente importo del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.

B A R D I , *relatore*. A prescindere da un emendamento formale per quanto concerne l'indicazione dell'esercizio finanziario, mi permetterei di suggerire anche una modifica relativamente alla cifra che qui viene prevista nella misura di 500 milioni e che mi sembra alquanto insufficiente.

P R E S I D E N T E . Tenga presente, senatore Bardi, che la Commissione finanze e tesoro ha già espresso parere favorevole su questo testo, quindi su questa previsione di spesa.

T R O P E A N O . Ci conviene mantenere la cifra così com'è stata prevista.

B A R D I , *relatore*. Modifichiamo allora soltanto l'indicazione dell'esercizio finanziario sostituendolo col 1971.

P E L L I C A N I , *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Per il primo esercizio è stabilita la somma di lire 500 milioni; per gli esercizi successivi tale somma sarà certamente modificata.

B A R D I , *relatore*. Nella relazione che accompagna il disegno di legge si dice che « trattandosi di " spese obbligatorie ", in base ai princìpi lo stanziamento della somma in bilancio è meramente indicativo in quanto eventuali deficienze dello stanziamento dovrebbero essere colmate ».

P R E S I D E N T E . Il senatore Bardi propone di sostituire, nel terzo comma del presente articolo, le parole: « nell'esercizio 1969 » con le altre: « nell'esercizio 1971 ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale emendamento.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 42, quale risulta con la modifica testè approvata.

(*È approvato*).

Se non si fanno osservazioni, propongo di rinviare ad una prossima seduta il coordinamento del testo degli articoli approvati.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 19.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici
DOTT. ENRICO ALFONSI